



PROVINCIA
DI FIRENZE

PROVINCIA DI FIRENZE DIREZIONE POLITICHE FORMATIVE E FORMAZIONE PROFESSIONALE

**BANDO PROVINCIALE MULTIMISURA OB. 3
2006**

Premessa	3
Art. 1 Finalità generali	4
Art. 2 Priorità trasversali e di misura	4
Art. 3 Durata e validità complessiva dell'avviso	4
Art. 4 Soggetti ammessi alla presentazione dei progetti	5
Soggetti accreditati	5
Imprese e raggruppamenti di imprese	5
Associazione di soggetti	5
Soggetti sostenitori	6
Delega a terzi	6
Sottoscrizione formulario	6
Sottoscrizione soggetti sostenitori	6
Art. 5 Interventi finanziabili	7
Art. 6 Durata dei progetti	7
Art. 7 Definizioni e specifiche modalità attuative	7
I. Vincoli, Priorità e Criteri di salvaguardia territoriale	7
A. Vincoli	7
B. Priorità	10
C. Criteri di salvaguardia territoriale	12
II. Modalità attuative delle riserve finanziarie e della normativa sugli aiuti di Stato	12
A. Misura A.2	12
B. PMI	13
C. Aree Obiettivo 2.	14
D. Aiuti di Stato	14
III. Copertura geografica e Programmazione negoziata	17
A. Copertura geografica	17
B. Programmazione negoziata	18
C. Accordi Sindacali	18
Art. 8 Risorse disponibili e vincoli finanziari	19
1. Risorse disponibili	19
2. Riserve finanziarie	19
3. Norma transitoria	19

4. Massimali di contribuzione	19
A. Aiuti di Stato alla formazione	19
B. Aiuti all'occupazione	21
C. Incentivi economici alla creazione/consolidamento d'impresa	21
D. Progetti annuali e importi massimi.	21
E. Piano finanziario	21
Art. 9 Modalità presentazione domande	22
Art. 10 Documenti da presentare	22
Art. 11 Ammissibilità	23
Art. 12 Valutazione	24
Art. 13 Approvazione graduatorie e modalità di utilizzo dei finanziamenti	24
Art. 14 Adempimenti/vincoli del soggetto finanziato e modalità di erogazione del finanziamento.	25
Art. 15 Certificazione degli esiti e approvazione di nuovi profili professionali	26
Art. 18 Informazione e pubblicità	28
Art. 19 Tutela privacy	28
Art. 20 Responsabile del procedimento	28
Art. 21 Controlli	28
Art. 22 Informazioni sul bando	28
<u>ELENCO ALLEGATI AL BANDO</u>	28
<u>Allegato A</u>	30
Scheda di Misura C2	30
<u>Allegato B</u>	35
Criteri di valutazione dei progetti	35
<u>Allegato C</u>	36
Linee guida per la stesura del piano finanziario	36

Premessa

La Provincia di Firenze adotta il presente avviso in coerenza ed attuazione:

- del Regolamento CE n. 1260 del Consiglio del 21 giugno 1999 recante disposizioni generali sui fondi strutturali;
- del Regolamento CE n. 1784 del Parlamento europeo e del consiglio del 12 luglio 1999 relativo al FSE;
- del QCS Ob. 3 Regioni Centro Nord;
- del Programma operativo Ob. 3 della Regione Toscana approvato con Decisione della Commissione C(2004)2622 del 01/07/2004;
- della DGR 834/04, che prende atto dell'approvazione del Programma Operativo Ob. 3 della Regione Toscana da parte della Commissione con Decisione C(2004)2622;
- del Complemento di Programmazione approvato con DGR n.835/2004 integrata con le deliberazioni n. 1274/2004, n.151/2005 e n. 498/2005
- del Regolamento (CE) n. 448/2004 della Commissione del 10 marzo 2004 che modifica il Regolamento (CE) n. 1685/2000 recante disposizioni di applicazione del Regolamento (CE) n. 1260/1999 del consiglio per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai fondi strutturali e che revoca il Regolamento (CE) n. 1145/2003;
- del Regolamento (CE) n. 69/2001 del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore ("de minimis");
- del Regolamento (CE) n. 363/2004 della Commissione del 25 febbraio 2004 recante modifiche al Regolamento n. 68/2001 del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti destinati alla formazione pubblicato sulla GUCE serie L n. 63 del 28/02/2004;
- Regolamento (CE) n. 364/2004 della Commissione del 25 febbraio 2004 recante modifica del regolamento (CE) n.70/2001 per quanto concerne l'estensione del suo campo d'applicazione agli aiuti alla ricerca e sviluppo;
- del documento nazionale sull'Educazione degli adulti approvato dalla Conferenza Stato-Regioni in data 2.3.2000;
- della DGR 436/2003 e ss.mm. che approva la direttiva regionale in materia di accreditamento;
- [Legge Regionale 26/07/2002, n. 32](#) e ss.mm. "Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro
- del Regolamento di esecuzione della LR 32/2002 approvato con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 47/R del 08/08/2003"
- [Delibera del C.R. del 29/07/2003, n. 137](#) Approvazione Piano di indirizzo generale integrato ex articolo 31 legge regionale 26/07/2002, n. 32 [Allegato A](#) Piano Indirizzo Generale Integrato L.R. 32/2002
- della DGR 870/2003 con la quale sono state approvate le procedure operative per la programmazione, realizzazione e la rendicontazione degli interventi nell'ambito del POR Ob. 3 2000-2006 [Circolare attuativa](#);
- della DGR 689/2004 "POR OB. 3 assegnazione delle risorse FSE della riserva di efficacia e di efficienza per gli interventi dei fondi strutturali agli organismi intermedi 2004/2006. Modifiche alla DGR 738 del 15 luglio 2002. Nuova ripartizione finanziaria 2000/2006";
- del Nuovo Patto per uno sviluppo qualificato e maggiori e migliori lavori in Toscana sottoscritto il 30.3.2004.
- Della Delibera del Consiglio Provinciale n.94 del 07/07/2005 con la quale sono stati approvati gli indirizzi di Programmazione Fse Ob. 3 per il 2006.

Art. 1 Finalità generali

Il presente avviso finanzia, su più misure del POR – OB. 3 che saranno di seguito specificate, interventi volti a:

- incentivare l'inserimento ed il reinserimento lavorativo di inoccupati/disoccupati, comprese le categorie svantaggiate;
- sviluppare e diffondere un sistema di formazione permanente durante tutto l'arco della vita, a partire dalla piena attuazione dell'obbligo formativo;
- sostenere il consolidamento, la crescita e la capacità competitiva del tessuto produttivo locale mediante la valorizzazione delle risorse umane e attraverso interventi a sostegno dello sviluppo/consolidamento professionale e imprenditoriale;
- sostenere l'accesso e la partecipazione delle donne nel mercato del lavoro dipendente e autonomo nonché la crescita della cultura delle pari opportunità.

Obiettivi provinciali sono in particolare:

- la salvaguardia delle specificità territoriali;
- una forte attenzione verso le aree di maggior difficoltà del mercato del lavoro e in particolare verso le fasce deboli;
- la promozione di interventi sempre più personalizzati e responsabilizzanti, anche attraverso l'attivazione di voucher individuali;
- la realizzazione dell'integrazione fra scuola, formazione professionale, politiche del lavoro e sociali;

Art. 2 Priorità trasversali e di misura

I progetti dovranno tener conto delle 3 linee prioritarie trasversali contenute nel POR OB.3 Regione Toscana, ovvero:

- promozione di iniziative locali in materia di occupazione, patti territoriali per l'occupazione, raccordo con gli attori e con le peculiarità dello *Sviluppo* economico e sociale *Locale*;
- promozione delle *Pari opportunità* fra uomo e donna;
- promozione della "*Società dell'Informazione*", sia nel senso dell'utilizzo di tecnologie informatiche e multimediali per l'erogazione di attività, sia intesa come settore di riferimento nell'ambito del quale promuovere attività formative e di inserimento/reinserimento lavorativo.

Nel successivo articolo 7 e nell'Allegato "A", oltre alla specifica declinazione per misura delle priorità trasversali, sono indicate ed esplicitate le ulteriori priorità valide per le tipologie di intervento di ciascuna misura o azione.

Art. 3 Durata e validità complessiva dell'avviso

Scadenze programmate per la presentazione delle domande.

Il presente avviso ha validità sino al 31 dicembre 2006. Esso è soggetto ad integrazioni ed aggiornamenti, qualora si dimostrino necessari per la migliore attuazione e/o per rispondere a nuovi e diversi obiettivi e finalità. Le scadenze programmate per la presentazione dei progetti a valere sui finanziamenti sono le seguenti:

- **per l'anno 2006 le scadenze sono:**
 - **Misura C2: il 30 gennaio 2006 ore 13.00 ora sever della Provincia per la compilazione della Sezione A e per la generazione della domanda on line; il 31 gennaio 2006 ore 13:00 per la presentazione delle domande.**

- **per le altre Misure**, fatto salvo lo scorrimento delle graduatorie previsto al successivo art. 8, la Provincia comunicherà le eventuali nuove scadenze in funzione delle risorse residue rese disponibili sulle diverse misure.

Il presente bando ha validità per le risorse finanziarie assegnate in relazione al 2006 incrementate dei residui accertati delle annualità precedenti. Qualora la scadenza dei termini coincida con un sabato o una domenica o altro giorno festivo il termine sarà posticipato mantenendo gli stessi orari al primo giorno lavorativo successivo non festivo.

Le scadenze programmate cesseranno comunque di essere operative con l'assegnazione e l'esaurimento di tutte le risorse disponibili.

Art. 4 Soggetti ammessi alla presentazione dei progetti

Nel presente articolo si forniscono disposizioni generali e vincolanti concernenti l'ammissibilità dei soggetti attuatori abilitati a presentare domanda di finanziamento, fermo restando che, sulla specifica tipologia di soggetti ammessi alla presentazione dei progetti per misura o azione, occorre rispettare quanto indicato nel successivo allegato "A".

Soggetti accreditati

I soggetti attuatori di attività formative e/o orientative devono essere accreditati dalla Regione Toscana alla data di scadenza del bando, nell'ambito/macrotipologia di riferimento ai sensi della DGR 436/03 e sue modifiche. Per la Misura C4 i soggetti devono essere accreditati dalla Provincia sull'albo EDA tipologia 2 alla data di scadenza del bando <http://formazione.provincia.fi.it>.

Per la realizzazione di "progetti formativi e/o orientativi", in caso di associazione di più soggetti attuatori l'obbligo di accreditamento si estende a tutti i soggetti attuatori/partner nonché ai soggetti terzi delegati.

Nel caso di aziende che presentino il progetto per realizzare formazione a favore di propri dipendenti e che affidino attività formative ad organismi giuridici esterni, questi ultimi possono essere ammessi solo se in possesso di accreditamento rilasciato dalla Regione Toscana nella macrotipologia C (Formazione continua).

Imprese e raggruppamenti di imprese

Le imprese e i raggruppamenti di impresa¹ possono presentare domanda come soggetti attuatori di progetti formativi solo ed esclusivamente per interventi rivolti al proprio personale. *In tali casi tutte le imprese interessate alla formazione dei propri dipendenti dovranno essere presenti nell'ATI/ATS.*

In tutti gli altri casi le imprese, singole o associate, possono partecipare all'attuazione dei progetti quali partner disponibili ad ospitare e realizzare attività di stage e tirocini previste nel progetto.

Le imprese destinatarie degli interventi di cui alla misura D1, che non coincidano con i soggetti attuatori stessi, devono allegare al progetto lettera di adesione sottoscritta secondo la modulistica prevista dal bando.

Associazione di soggetti

I progetti possono essere presentati ed attuati da un singolo soggetto oppure da un'associazione di soggetti. I soggetti attuatori devono associarsi nelle forme sotto indicate, o dichiarare l'intenzione di associarsi nelle suddette forme a finanziamento approvato, ed individuare sin dal momento della presentazione del progetto il soggetto capofila.

Tale associazione di partner attuatori deve essere obbligatoriamente costituita formalmente, pena la revoca dell'affidamento, in una delle seguenti forme:

¹ Per raggruppamenti di imprese si intendono i consorzi o le aziende raggruppate in ATI che svolgono attività formative rivolte unicamente ai propri dipendenti e ai dipendenti delle aziende associate.

1. *Associazione temporanea di impresa o Consorzio (nel caso in cui tutti i soggetti associati siano privati);*
2. *Associazione temporanea di scopo o Consorzio (nel caso in cui i soggetti associati siano alcuni pubblici ed altri privati oppure tutti di natura pubblica);*
3. *Convenzione (esclusivamente nel caso in cui tutti i soggetti siano pubblici).*

Per soggetto attuatore si intende un soggetto che realizzi effettivamente attività definite e specifiche previste nel progetto ed alle quali corrispondano quote di finanziamento.

Soggetti sostenitori

I progetti possono prevedere l'adesione e la collaborazione attiva di soggetti definiti "sostenitori", che non attuano operativamente attività formative/orientative né altre specifiche e definite attività a cui corrispondano quote del finanziamento assegnato. Tali soggetti *non si associano formalmente* con i partner attuatori secondo le modalità indicate sopra, ma aderiscono al progetto mediante lettere di adesione e la partecipazione a specifici comitati di progetto, fornendo il proprio contributo agli indirizzi ad al buon andamento dello stesso. Tali soggetti si configurano come soggetti che ricoprono "ruoli-chiave" nell'ambito della specifica politica inerente la singola misura o le specifiche azioni proposte. Il progetto deve definire nel dettaglio il loro ruolo e contributo, nonché le modalità della loro partecipazione.

Delega a terzi

Relativamente alla delega a terzi della gestione di attività, si fa riferimento a quanto previsto nelle Norme regionali di programmazione, gestione e rendicontazione del FSE (DGR 870/03 e ss.mm.). Non verrà accolta richiesta di delega presentata successivamente alla presentazione del progetto, salvo autorizzazione richiesta e concessa sulla base di adeguata motivazione, che dia atto dell'impossibilità oggettiva del soggetto attuatore di dichiarare tale necessità in sede di presentazione del progetto.

Il soggetto delegato dovrà possedere i requisiti e le competenze tecniche richieste dall'intervento, da documentare in sede di richiesta e non potrà a sua volta delegare ad altri soggetti l'esecuzione, anche in parte, dell'azione.

Responsabile a tutti gli effetti dell'intervento è, in ogni caso, il soggetto che riceve il contributo FSE anche per le azioni delegate.

Non si considera delega l'affidamento della realizzazione delle azioni formative da associazioni o consorzi agli associati o consorziati o da impresa ad altre imprese facenti parte dello stesso gruppo (art. 2359 CC).

La figura del partner (ATI, ATS, Convenzione) è assimilata interamente a quella del soggetto attuatore. Non è quindi considerabile soggetto terzo né può essere oggetto di delega. Per maggiori dettagli sulle norme che regolano la delega si invita a consultare l'[Allegato C](#).

Sottoscrizione formulario

Il formulario deve essere sottoscritto, a pena di esclusione:

- dai rappresentanti legali di tutti i soggetti attuatori se l'Associazione/Consorzio non è ancora stata costituita o in caso di convenzione o atto analogo;
- dal rappresentante legale del soggetto capofila della Associazione temporanea (se già costituita);
- dal rappresentante legale del Consorzio, se già costituito.

Sottoscrizione soggetti sostenitori

Per i soggetti sostenitori è sufficiente la sottoscrizione del modello allegato al formulario, da parte del legale rappresentante. Quanto sottoscritto deve essere coerente con quanto riportato nel formulario di presentazione dei progetti nella sezione GO "Scheda riassuntiva soggetti coinvolti nella realizzazione del progetto".

Art. 5 Interventi finanziabili

Sono finanziabili sul presente bando gli interventi indicati nell' [Allegato A](#) costituente parte integrante del presente bando, a valere sulla misura C2 del Programma Operativo Regionale. Sono ammessi su questo avviso progetti presentati su una sola misura.

Art. 6 Durata dei progetti

I progetti devono di norma concludersi entro 12 mesi dalla data di avvio, fatta eccezione per i progetti che prevedono il rilascio di una qualifica biennale e per eventuali azioni la cui durata maggiore sia esplicitamente prevista [nell'allegato A](#).

Si considera data di avvio del progetto la data nella quale viene stipulata la convenzione salvo casi debitamente motivati come previsto dal punto 2.4 DGR 870/2003.

Art. 7 Definizioni e specifiche modalità attuative

I. Vincoli, Priorità e Criteri di salvaguardia territoriale

A. Vincoli

1. **Avvio attività**

Come specificato al successivo art. 14, le attività formative dovranno essere avviate entro e non oltre 90 giorni dalla comunicazione di approvazione in via definitiva del progetto, pena la revoca del progetto.

2. **Progetti già finanziati ripresentati**

Nel caso vengano ripresentati progetti già finanziati precedentemente, devono essere indicati nel formulario i motivi della ripresentazione ed allegati i risultati raggiunti dal/i precedente/i progetto/i, pena la non ammissibilità del progetto.

3. **Un target/un progetto**

Il riferimento principale per i progetti è la fascia di utenza sulla quale il proponente intende intervenire. Ogni gruppo omogeneo di utenti deve pertanto essere oggetto di un singolo progetto. Progetti che si limitino ad affiancare tipologie diverse di utenze, senza evidenziare come queste si integrino beneficiando della rispettiva presenza, non saranno ritenuti ammissibili.

4. **Qualifiche professionali**

I progetti in caso di rilascio di qualifica, devono far riferimento a profili per i quali esiste il decreto di approvazione della Regione Toscana.

5. **Individuazione degli utenti**

E' fatto obbligo, per tutti i progetti rivolti a disoccupati, rivolgersi in via prioritaria ai centri per l'impiego per reperire gli utenti da selezionare per l'ammissione alle attività formative. Nel caso in cui si tratti di soggetti di cui alla L. 68/99 occorre fare riferimento all'ufficio collocamento mirato. In caso di richiesta da parte di soggetti disabili è obbligatorio prevedere una riserva di posti pari al 10% degli allievi previsti purché le condizioni psicofisiche del soggetto siano compatibili con una proficua partecipazione al corso e che questo inserimento avvenga in condizioni di sicurezza.

6. **Individuazione delle imprese**

In tutti i casi in cui le imprese siano destinatarie delle azioni, queste devono essere individuate contestualmente alla presentazione del progetto. Le imprese destinatarie degli interventi di cui alla misura D1, che non coincidano con i soggetti attuatori stessi, devono

allegare al progetto lettera di adesione sottoscritta secondo le modalità previste dal fac simile allegato al formulario.

7. **Ricadute occupazionali**

Nel caso di azioni formative rivolte ad utenti disoccupati - Misura A2 (escluso obbligo formativo), Misura C3 e Misura E1 (escluse le azioni mirate)- dovrà essere allegato al progetto, pena l'esclusione, un numero di dichiarazioni attestanti il concreto interesse all'assunzione da parte di imprese pari all'100% del numero degli allievi previsti.

8. **Azioni mirate**

Per azioni mirate s'intendono le azioni direttamente messe a bando dalla Provincia sulle varie misure e codificate come tali.

Le "azioni mirate" avranno precedenza di finanziamento a prescindere dal punteggio ottenuto.

9. **Numero minimo allievi**

Il numero minimo dei partecipanti ai corsi non può essere inferiore a 8 salvo che sia stato esplicitamente previsto dall'azione messa a bando (Circolare del Ministero del Lavoro n. 6161 del 17/07/1987). Non potranno essere avviate attività formative d'aula con un numero di partecipanti effettivi inferiore ai due terzi degli allievi dichiarati.

10. **Azioni di orientamento**

Salvo che siano esplicitamente previsti e/o richiesti sulle singole misure, non saranno ammessi su questo bando progetti di orientamento che dovranno essere presentati sul bando dell'orientamento. Restano invece ammessi eventuali moduli di orientamento programmati all'interno dei percorsi formativi, se coerenti con il percorso.

11. **Stage**

Gli interventi di formazione professionale dovranno prevedere attività di stage/tirocinio per almeno il 30 % delle ore complessive del corso, salvo che sia diversamente previsto sulla misura/azione messa a bando o dal profilo professionale di riferimento. Lo stage dovrà essere fatto in alternanza (ritorni in aula) e il formulario dovrà descrivere con precisione le attività che saranno svolte. L'attività di stage non può essere in ogni caso svolta presso la sede operativa dei soggetti attuatori.

Specifiche per la misura D1

Qualsiasi attività di stage/tirocinio/formazione on the job è comunque esclusa per i progetti di formazione aziendale, salvo diversamente e espressamente previsto dal bando. Sono invece ammesse sulla misura D1 le attività che prevedono forme di alternanza fra formazione e lavoro purché non comportino nessun costo a valere sulla quota di finanziamento pubblico richiesta.

12. **Esperti**

Gli interventi formativi dovranno prevedere una significativa presenza (*almeno il 30%*) di esperti provenienti dal mondo del lavoro e delle professioni, in possesso di competenze o ricoprenti ruolo/funzioni attinenti i contenuti dei percorsi formativi.

13. **Tecnologie informatiche e multimediali**

Per i progetti nell'ambito dei quali siano previste oltre 100 ore di attività formativa, è fatto obbligo, ove coerente con le finalità del progetto, di inserire almeno un modulo formativo relativo all'utilizzo di tecnologie informatiche e multimediali oppure di adottare modalità di insegnamento o operative riferibili a tecnologie della "società dell'informazione".

14. **Sicurezza**

E' fatto obbligo fatto per ogni progetto formativo di introdurre moduli sulla sicurezza (L.626/94) e sui diritti dei lavoratori.

15. Moduli/Unità formative
Altro vincolo è l'obbligo di articolare i progetti per UFC (Unità formative capitalizzabili) che dovranno essere correlate, in uscita, ad un meccanismo di attestazione delle competenze maturate nel percorso. Non sarà pertanto esaustivo il rilascio di un semplice attestato di frequenza o partecipazione.
16. Riconoscimento crediti in entrata
La durata del percorso formativo può essere ridotta rispetto alla durata prevista dal profilo professionale approvato dalla Regione Toscana, per crediti formativi posseduti dagli allievi (art 80 Regolamento di Esecuzione ex art. 32 della L.R. 32/02, DPGR Toscana 8/8/03 n.47/R e "procedure operative", punto 2.7.1, approvate con DGR n. 870/2003 e ss.mm) alle seguenti condizioni:
- A. L'eventuale possibilità di riconoscimento di crediti in ingresso deve essere esplicitamente prevista dal soggetto attuatore nel progetto e deve essere adeguatamente pubblicizzata in fase di reclutamento dell'utenza (specificando i requisiti richiesti e la relativa documentazione). Laddove tale procedura non sia stata esplicitata in sede di progetto, l'agenzia è comunque tenuta ad attivarla su richiesta dell'utente.
 - B. Il soggetto attuatore deve garantire il livello di competenza tecnica adeguato delle figure che effettuano la valutazione ed il riconoscimento dei crediti, esplicitandone i relativi profili professionali nel progetto.
 - C. La valutazione dei crediti formativi deve avvenire sulla base di documentazione richiesta all'individuo in sede di domanda di iscrizione, integrata eventualmente da un colloquio. Resta sempre ammessa, in assenza di documentazione e su richiesta del partecipante al corso, sulla base di accertamenti eseguiti attraverso Test, Colloqui e/o Prove pratiche.
 - D. La procedura di valutazione deve essere registrata mediante apposito verbale che deve restare a disposizione della Provincia di Firenze.
17. Indagini preliminari
Nel caso vengano effettuate specifiche indagini preliminari finalizzate, ad esempio, alla rilevazione dei bisogni formativi, la spesa sarà ritenuta ammissibile solo se congrua e pertinente e se l'indagine vera e propria (e non solo i suoi risultati) risulta allegata al formulario.
18. Report finale
I soggetti attuatori dovranno produrre, all'atto della presentazione del rendiconto finale, un report sull'attività svolta che individui anche le modalità con le quali sono state attuate e/o si intendono attuare le verifiche previste dal formulario.

I progetti dovranno altresì tenere conto dei tre *campi trasversali* d'intervento del FSE, come indicati nel P.O.R. Ob. 3 della Regione Toscana. La Provincia ritiene che ogni progetto debba garantire, nella descrizione della strategia e delle singole misure, il perseguimento dei seguenti obiettivi:

19. Pari opportunità
E' perseguita con una logica di intervento fondata sul mainstreaming sia garantendo una presenza femminile che orientativamente rifletta la situazione del mercato del lavoro, sia promuovendo azioni specifiche, come enunciate nel POR e nel complemento di programmazione. Per tutte le misure, quindi, i progetti devono esplicitamente contenere azioni atte ad assicurare tale priorità, indicando: un obiettivo quantificato della presenza di destinatari per genere, le modalità di accesso ed attuative tali da favorire e consentire l'accesso e la fruizione da parte delle donne, l'eventuale collegamento con azioni di sensibilizzazione, informazione, promozione, accordi tra le parti sociali realizzate da altri

soggetti/progetti già esistenti a livello locale oppure da attivare nel caso della presentazione di un progetto integrato, il collegamento con servizi finalizzati a conciliare la vita familiare con l'inserimento in misure attive (per tutte le misure), l'attivazione di servizi finalizzati a rimuovere le condizioni di disagio e/o conciliare la vita familiare con l'inserimento in misure attive, la conciliazione tra la propensione alla flessibilità e la salvaguardia delle aspettative di carriera e di permanenza sul lavoro.

20. **Iniziative locali**

Si tratta di assicurare l'integrazione tra le politiche attive del lavoro e le diverse forme di partenariato locale al fine di rafforzare i processi di sviluppo locale. I progetti dovranno quindi indicare: le eventuali relazioni con fabbisogni di sviluppo settoriale e territoriale, programmi e progetti di sviluppo locale, strumenti di programmazione negoziata, e altre intese di partenariato economico e sociale.

21. **Società dell'informazione**

E' una priorità da perseguire sia nell'ambito del sistema dell'apprendimento sia nell'ambito del mondo del lavoro, sia nel sistema delle imprese. In relazione alla specificità di intervento delle singole misure messe a bando i progetti dovranno esplicitare: l'utilizzo di tecnologie dell'informazione e della comunicazione nella progettazione e nelle modalità di erogazione delle attività (es. FAD), l'erogazione di moduli/percorsi formativi riferibili all'apprendimento di tecnologie multimediali e d informatiche, l'eventuale sperimentazione di forme di telelavoro, il sostegno alla nascita e al consolidamento di piccole e medie imprese nel settore. Per dare luogo al punteggio di priorità tali aspetti non devono essere di impatto marginale, ma rappresentare il nucleo essenziale delle attività proposte o comunque una parte consistente nell'ambito del progetto. La sola produzione di CD, in assenza di FAD on-line anche integrata con diverse metodologie didattiche (frontali, esercitazioni ecc.), o il semplice rispetto dell'obbligo concernente la "Società dell'informazione", di cui all'articolo 2 del presente bando non danno di per sé diritto al punteggio aggiuntivo di priorità.

B. Priorità

Definizione delle priorità

Le priorità concorrono alla valutazione del progetto. Questi criteri, che possono essere oggetto di punteggio aggiuntivo laddove esplicitamente individuati dalle azioni messe a bando nell'allegato "A", riguardano il conseguimento di alcuni obiettivi prioritari della programmazione comunitaria, nonché priorità generali e/o di natura specifica individuate dall'Amministrazione provinciale e attinenti le azioni che si intendono attuare con il presente bando. Le priorità sono le seguenti:

1. **Approccio integrato**

Per progetto integrato si intende un progetto che, per raggiungere gli obiettivi fissati per il gruppo bersaglio dei destinatari, preveda differenti tipologie di interventi che definiscano una filiera logica e sequenziale (ad es. informazione, orientamento, formazione, bilancio delle competenze, esperienze di lavoro, incentivi, ecc.). La filiera deve essere coerente e funzionale alla natura del progetto.

I progetti dovranno inoltre garantire una buona integrazione fra formazione in aula e formazione sul lavoro.

2. **Approccio/percorso individualizzato**

Per approccio/percorso individualizzato si intende un progetto che tenga conto delle caratteristiche dei destinatari degli interventi, dello specifico fabbisogno di sostegno in relazione alla loro posizione sul mercato del lavoro, nonché di modalità attuative dell'intervento flessibili, calibrate il più possibile sulle esigenze dei soggetti.

3. **Difficoltà di formazione di una figura professionale**
 La priorità viene attivata a fronte di progetti che propongono interventi formativi a favore di figure professionali richieste dal mercato ma che, perché ritenute scarsamente appetibili da parte dell'offerta di lavoro, risultano nell'esperienza fiorentina difficili da formare. *Il punteggio aggiuntivo viene attribuito solo se sono sufficientemente esplicitate le difficoltà del mercato nel reperire la figura professionale individuata e le strategie che si intende attuare per il reperimento dell'utenza.*
4. **Profili o settori in cui le donne sono sotto rappresentate**
 Avranno un riconoscimento di priorità quei progetti che propongono interventi formativi a favore di figure professionali richieste dal mercato in cui le donne risultano sottorappresentate. *Il punteggio aggiuntivo viene attribuito solo se i progetti sono adeguatamente supportati da dati analitici.*
5. **Immigrati**
 Avranno un riconoscimento di priorità quei progetti che inseriscono in quota dei soggetti immigrati nei progetti formativi, prevedendo altresì un sostegno linguistico e tutoraggio personalizzato. Ulteriore punteggio di priorità potrà essere assegnato ai progetti collegati a programmi di inserimento promossi da enti locali che intervengano sulla dimensione abitativa, familiare o di reddito.
 Resta comunque inalterato il possesso dei requisiti di accesso al corso.
6. **Occupabilità**
 Avranno un riconoscimento di priorità
 - i progetti di formazione continua che favoriscono la trasformazione dei rapporti di lavoro atipici e precari in rapporti di lavoro stabili;
 - i progetti rivolti a gruppi svantaggiati che garantiscono ricadute occupazionali attestate anche da dichiarazioni di imprese.
7. **Cantierabilità**
 Per garantire l'effettiva cantierabilità dei progetti, saranno premiati quelli che, all'atto della presentazione:
 - individuano in maniera chiara le aziende disponibili a ospitare gli stagisti
 - garantiscono l'attivazione di strategie efficaci per il reperimento degli utenti (oltre al canale obbligatorio di ricerca attraverso i Centri per l'Impiego)
 - per i progetti rivolti a soggetti disabili, presentati sulla misura B1, si considera altresì cantierabile un progetto che sia in grado di individuare in maniera chiara anche le aule specificatamente attrezzate e gli strumenti di supporto, ecc...
8. **Nuovi bacini d'impiego**
 La priorità assegnata ai nuovi bacini d'impiego riguarda i progetti che si riferiscono, in modo sostanziale e non marginale, ai settori individuati a livello europeo come ad alto potenziale di crescita occupazionale. I settori sono i seguenti:
 - Servizi quotidiani: servizi di cura a domicilio, cura dei bambini, nuove tecnologie dell'informazione e comunicazione, assistenza ai giovani in difficoltà;
 - Servizi per migliorare la qualità della vita: miglioramento delle residenze, sicurezza, trasporti pubblici locali, riqualificazione aree urbane, commercio di prossimità;
 - Servizi culturali e per il tempo libero: turismo, settore degli audiovisivi, patrimonio culturale, sviluppo culturale locale;
 - Servizi ambientali: gestione dei rifiuti, gestione delle acque, salvaguardia delle aree protette, monitoraggio dell'inquinamento.

C. Criteri di salvaguardia territoriale

La Provincia di Firenze, con l'obiettivo di valorizzare le specificità che caratterizzano il territorio provinciale, anche nella logica dello sviluppo locale così come previsto dalla strategia di intervento del FSE, intende inoltre definire alcuni criteri per la salvaguardia della distribuzione territoriale e della articolazione settoriale della struttura demografica ed economica della Provincia. In questa logica, nella selezione dei progetti dell'area "Formazione" saranno introdotte due salvaguardie di tipo "debole" che non tenderanno a riprodurre la struttura economica e demografica nella sua interezza, ma consentiranno di porre dei vincoli per evitare di scendere, per ogni settore e ogni territorio, al di sotto di un livello minimo individuato, rispettivamente, nella metà del peso economico o demografico.

L'utilizzazione della graduatoria, elaborata sulla base degli elementi di valutazione previsti nel Bando, subirà quindi eventuali correzioni per salvaguardare, attraverso "riserve di progetti", la struttura territoriale e settoriale della Provincia. Questo sistema consentirà di tenere conto dei territori e dei settori, senza alterare in maniera significativa il principio generale di favorire la qualità dei progetti selezionati.

Le due tabelle che seguono stabiliscono i pesi demografici ed occupazionali dei territori e dei settori ed il vincolo di salvaguardia risultante pari alla metà del peso ivi riportato. Per la definizione del territorio si farà riferimento alla sede in cui si esplica l'attività formativa; mentre per la definizione del settore verrà considerata la figura professionale proposta. Nei casi in cui la figura proposta risulti trasversale ai settori, questa non verrà considerata nel computo generale.

SALVAGUARDIA SETTORIALE

Area	V.Ass	Peso
Agroalimentare	9919	3.2
Industria	102124	33.2
Commercio e turismo	88644	28.8
Servizi privati	107294	34.8
Totale	307981	100.0

SALVAGUARDIA TERRITORIALE

Area	V.Ass	Peso
Mugello.V.Sieve	98442	12.4
Firenze	599894	75.7
Chianti	50818	6.4
Valdarno	42679	5.4
Totale	791833	100

II. Modalità attuative delle riserve finanziarie e della normativa sugli aiuti di Stato

A. Misura A.2

Per gli interventi nella Misura A2, in fase attuativa andranno assicurate le condizioni atte a garantire l'ammissibilità delle azioni tenendo conto della tipologia dei destinatari, che sono differenziati sulla base della durata del periodo di disoccupazione. Per tale motivo la rilevazione del carattere preventivo o curativo delle azioni alle persone richiede di individuare, per ciascun destinatario: i) la data da cui inizia a decorrere il lasso di tempo entro cui procedere all'offerta di una misura ricadente nella definizione europea di approccio preventivo e ii) la data di offerta di una misura attiva del lavoro alla quale definire la natura preventiva o curativa dell'azione che s'intende realizzare. Tali date consentiranno di definire la natura preventiva o curativa dell'azione

che si intende realizzare e dunque di garantire la pertinenza dell'azione stessa con la misura in cui è stata finanziata.

1. In merito al primo punto, l'inizio dello stato di disoccupazione e/o della ricerca di occupazione può essere derivato dalla ricostruzione della situazione soggettiva dei potenziali destinatari delle azioni. La data di inizio dello stato di disoccupazione e/o della ricerca di occupazione è da intendersi come segue:

- nel caso dei disoccupati in senso stretto (persone che hanno perso un precedente posto di lavoro) e delle persone in cerca di prima occupazione, la data iniziale è rappresentata dalla data d'iscrizione ai servizi dei Centri per l'impiego secondo le modalità attuative previste dai D.lgs 181/2000 e 297/2002);
- nel caso delle persone in CIG straordinaria, la data iniziale da assumere è rappresentata dalla data più recente tra le seguenti: l'iscrizione alla CIG straordinaria; la conclusione della frequenza ad una misura di politica attiva del lavoro;
- nel caso delle persone inattive (casalinghe, studente, militare di leva, altro inattivo), la data iniziale può essere rappresentata dalla data di iscrizione nell'elenco anagrafico dei centri per l'impiego (D.lgs 297/2002);
- nel caso di stranieri immigrati o di immigrazione di ritorno, le date iniziali proposte nei casi di disoccupazione possono essere sostituite da quelle che registrano l'inizio della presenza sul territorio nazionale, attraverso il permesso di soggiorno o il cambio di residenza dal paese straniero all'Italia.
- La rilevazione del periodo di disoccupazione dovrà essere effettuata dai soggetti attuatori delle azioni al momento della selezione dei candidati alle attività, i quali dovranno produrre un'autocertificazione della data di inizio dello stato di disoccupazione, o altro documento probatorio. La Regione provvederà in un momento successivo a fornire un modello standard per l'autocertificazione.

2. In merito al secondo punto, riguardante la data di offerta di una misura attiva alla quale riferire il carattere preventivo o curativo di un'azione, essa è rappresentata dalla data di assegnazione, iscrizione, ammissione, ecc. – da specificare in dettaglio in base alla tipologia di attività – di una determinata persona ad un'attività finanziata dal FSE.

Nel caso particolare dell'apprendistato e di altre eventuali forme di contratti a causa mista, la data alla quale riferire la natura dell'approccio (preventivo o curativo) è rappresentata dal momento in cui il singolo individuo è assegnato a tale contratto, prescindendo dal momento in cui viene erogata la formazione esterna finanziata dal FSE.

Si fa tuttavia presente che i contratti di apprendistato già in essere al 31 dicembre 1999 sono esclusi dalla possibilità di co-finanziamento all'interno della misura A.2.

B. PMI

Almeno l'80% delle risorse destinate alle azioni di cui alla misura D1 devono essere prioritariamente destinate a favore delle piccole e medie imprese, individuate secondo la definizione comunitaria riportata di seguito.

La definizione comunitaria di PMI cui attenersi è la seguente (*definizione di PMI cui attenersi a partire dal 01/01/2005, come da allegato 1 del Regolamento CE 364/2004, pubblicato in GUCE Serie L n° 63 del 28/02/2004, di modifica del Regolamento CE 70/2001*):

In sintesi:

- la categoria delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di Euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di Euro;
- nella categoria delle PMI si definisce piccola impresa un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di Euro;

- nella categoria delle PMI si definisce microimpresa un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di Euro.

C. Aree Obiettivo 2.

Per la localizzazione delle aree Obiettivo 2 vedi www.docup.toscana.it

D. Aiuti di Stato

Le normative comunitarie applicabili sono le seguenti:

- regolamento CE n. 68/2001 del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti destinati alla formazione;
- regolamento CE n. 69/2001 del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore ("de minimis")

Tali Regolamenti trovano applicazione alle azioni che si configurano come aiuti di Stato nel modo che segue:

- nel caso della formazione aziendale prevista per le misure D1 e D3 potrà essere applicata, lasciando facoltà di scelta al soggetto attuatore, da esplicitare in sede di presentazione delle domande di finanziamento, sia la normativa de minimis che quella prevista al Regolamento 68/2001 sugli aiuti alla formazione (recepito dalla Regione Toscana attraverso la DGR 383/2001, modificata dalla DGR 909/2001, con la quale la Giunta ha adottato la disciplina relativa al regime di aiuti alla formazione in riferimento al POR);
- nel caso delle altre azioni (eventualmente individuate nell'[Allegato A](#)) che si configurano come aiuti di Stato i contributi saranno disposti sulla base della disciplina del Regolamento 69/2001 relativa agli aiuti de minimis.

Si riportano di seguito le regole comunitarie che disciplinano l'ammissibilità agli aiuti di Stato da parte delle imprese, mentre si rimanda all'art. 8 per la determinazione del livello di contributo riconoscibile.

Regolamento d'esenzione per gli aiuti alla formazione (Regolamento CE n. 68/2001)

Possono beneficiare degli aiuti inclusi nel regime di cui al Regolamento citato imprese grandi, medie e piccole.

La disciplina prevista in tale Regolamento si applica ai progetti formativi presentati sia direttamente dalle imprese, sia dagli enti formativi, rilevando esclusivamente il fatto che l'impresa è, in ambedue i casi, beneficiaria dell'attività formativa e del contributo.

I seguenti casi risultano inammissibili al regime di aiuti alla formazione:

- *progetti di formazione o riqualificazione dei lavoratori di imprese "in crisi" secondo gli Orientamenti comunitari sugli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (GUCE serie C 288 del 9.10.1999), interessate da un processo di operazioni di salvataggio o ristrutturazione per le quali esse ricevono aiuti pubblici;*
- *importo dell'aiuto relativo ad un'impresa per un singolo progetto che sia superiore ad 1 milione di euro.*

Regime de minimis (Regolamento CE n. 69/2001)

Possono beneficiare degli aiuti inclusi nel regime di cui al Regolamento citato imprese grandi, medie e piccole.

La disciplina prevista in tale Regolamento si applica ai progetti formativi presentati sia direttamente dalle imprese, sia dagli enti formativi, rilevando esclusivamente il fatto che l'impresa è, in ambedue i casi, beneficiaria dell'attività formativa e del contributo.

I seguenti casi risultano inammissibili al regime de minimis:

- *settore dei trasporti;*
- *erogazioni a favore di attività connesse all'esportazione, vale a dire aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o a altre spese correnti connesse all'attività di esportazione;*
- *aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti importati;*
- *attività legate alla produzione, alla trasformazione o alla commercializzazione dei prodotti di cui all'allegato I del trattato (le imprese agrituristiche sono invece ammesse).*

Tali attività sono le seguenti:

Numeri della nomenclatura di Bruxelles	Denominazione dei prodotti
CAPITOLO 1	Animali vivi
CAPITOLO 2	Carni e frattaglie commestibili
CAPITOLO 3	Pesci, crostacei e molluschi
CAPITOLO 4	Latte e derivati del latte; uova di volatili; miele naturale
CAPITOLO 5	
05.04	Budella, vesciche e stomaci di animali, interi o in pezzi, esclusi quelli di pesce
05.15	Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; animali morti dei capitoli 1 e 3, non atti all'alimentazione umana
CAPITOLO 6	Piante vive e prodotti della floricoltura
CAPITOLO 7	Legumi, ortaggi, piante, radici e tuberi, mangerecci
CAPITOLO 8	Frutta commestibile; scorze di agrumi e di meloni
CAPITOLO 9	Caffè, tè e spezie, escluso il maté
CAPITOLO 10	Cereali
CAPITOLO 11	Prodotti della macinazione; malto; amidi e fecole; glutine, inulina
CAPITOLO 12	Semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi; piante industriali e medicinali; paglie e foraggi
CAPITOLO 13	
13.03	Pectina
CAPITOLO 15	
15.01	Strutto ed altri grassi di maiale pressati o fusi; grasso di volatili pressato o fuso
15.02	Sevi (della specie bovina, ovina e caprina) greggi e fusi, compresi i sevi detti "primo sugo"
15.03	Stearina solare; oleo-stearina; olio di strutto e oleomargarina non emulsionata, non mescolati né altrimenti preparati
15.04	Grassi e oli di pesci e di mammiferi marini, anche raffinati
15.07	Oli vegetali fissi, fluidi o concreti, greggi, depurati o raffinati

15.12	Grassi e oli animali o vegetali idrogenati anche raffinati, ma non preparati
15.13	Margarina, imitazioni dello strutto e altri grassi alimentari preparati
15.17	Residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse, o delle cere animali o vegetali
CAPITOLO 16	Preparazioni di carni, di pesci, di crostacei e di molluschi
CAPITOLO 17	
17.01	Zucchero di barbabietola e di canna, allo stato solido
17.02	Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati
17.03	Melassi, anche decolorati
17.05	Zuccheri, sciroppi e melassi aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addizionali di zucchero in qualsiasi proporzione
CAPITOLO 18	
18.01	Cacao in grani anche infranto, greggio o torrefatto
18.02	Gusci, bucce, pellicole e cascami di cacao
CAPITOLO 20	Preparazioni di ortaggi, di piante mangerecce, di frutti e di altre piante o parti di piante
CAPITOLO 22	
22.04	Mosti di uva parzialmente fermentati anche mutizzati con metodi diversi dall'aggiunta di alcole
22.05	Vini di uve fresche; mosti di uve fresche mutizzati con l'alcole (mistelle)
22.07	Sidro, sidro di pere, idromele ed altre bevande fermentate
Ex 22.08 – 22.09	Alcole etilico, denaturato o no, di qualsiasi gradazione, ottenuto a partire da prodotti agricoli compresi nell'allegato I del trattato, ad esclusione di acquaviti, liquori ed altre bevande alcoliche, preparazioni alcoliche composte (dette estratti concentrati) per la fabbricazione di bevande
22.10	Aceti commestibili e loro succedanei commestibili
CAPITOLO 23	Residui e cascami delle industrie alimentari; alimenti preparati per gli animali
CAPITOLO 24	
24.01	Tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco
CAPITOLO 45	
45.01	Sughero naturale greggio e cascami di sughero; sughero frantumato, granulato o polverizzato
CAPITOLO 54	
54.01	Lino greggio, macerato, stigliato, pettinato o altrimenti preparato, ma non filato; stoppa e cascami (compresi gli sfilacciati)
CAPITOLO 57	
57.01	Canapa (Cannabis sativa) greggia, macerata, stigliata, pettinata o altrimenti preparata, ma non filata; stoppa e cascami (compresi gli sfilacciati)

Ai fini della dichiarazione che le imprese devono rilasciare in merito al rispetto della regola del de minimis, gli aiuti ricevuti a titolo degli Obiettivi comunitari della programmazione

1994-1999 FSE non devono essere conteggiati per la verifica del rispetto del **tetto dei 100.000 Euro**² previsto dalla normativa comunitaria.

Sempre ai fini del rilascio di tale dichiarazione, i contributi de minimis ricevuti nei tre anni precedenti vanno calcolati con riferimento alla specifica impresa che richiede il contributo pubblico a valere sull'Obiettivo 3, e dunque alla sua attuale realtà economico-giuridica. Di conseguenza, se nei tre anni precedenti – periodo per il quale calcolare i contributi de minimis ricevuti - l'impresa ha modificato ramo di attività (come desumibile dal codice attività rilasciato all'atto dell'attribuzione della partita IVA, o analoga registrazione), il calcolo dei contributi deve partire dal momento in cui tale modifica è intervenuta, non rilevando – per il rispetto della regola de minimis – quanto ricevuto precedentemente alla modifica stessa. Nel caso di semplice modificazione della ragione sociale della società (ad esempio il passaggio da srl a spa), o di cambiamento nella denominazione, oppure nella compagine azionaria o nei poteri societari, il soggetto conserva sostanzialmente la stessa realtà economico-giuridica, e quindi – non applicandosi quanto detto sopra – il calcolo dei contributi de minimis ricevuti nei tre anni precedenti dovrà riferirsi anche agli aiuti ricevuti a tale titolo precedentemente alla modifica intervenuta.

La dichiarazione de minimis deve riguardare tutti i contributi ricevuti nel triennio precedente dall'impresa che richiede il contributo, indipendentemente dalle unità locali o unità produttive per le quali i contributi sono stati ricevuti.

Al momento della presentazione dei progetti viene richiesta una semplice autocertificazione attestante il rispetto del vincolo dei 100.000 euro nei tre anni precedenti la scadenza del bando multimisura (comprensivi della richiesta del finanziamento di cui al progetto presentato), secondo le specifiche riportate nel facsimile allegato al formulario.

Successivamente, e solo per i progetti che saranno dichiarati ammessi a contributo, il dettaglio dei contributi richiesti verrà inserito nel database regionale *Elenco delle imprese destinatarie di aiuti di importanza minore c.d. "de minimis"*, al fine di verificare la correttezza dell'autocertificazione rilasciata dall'impresa 1.

L'Amministrazione si riserva di effettuare un'attività di controllo a campione sulle imprese destinatarie di finanziamenti che costituiscono aiuti di stato secondo le modalità previste dal regolamento provinciale

III. Copertura geografica e Programmazione negoziata

Definizione del concetto di copertura geografica e indicazioni concernenti la programmazione negoziata

A. *Copertura geografica*

Ai fini dell'attuazione dell'avviso è da intendersi come segue:

- per la misura D1 formazione aziendale: le unità operative delle aziende interessate devono essere localizzate sul territorio provinciale (escluso il Circondario empoles); *relativamente alla realizzazione di attività finalizzate alla creazione di impresa, o alla sperimentazione di interventi nell'ambito di imprese, la localizzazione dell'impresa dovrà essere nel territorio provinciale (escluso il Circondario empoles);*
- tutte le altre attività devono svolgersi sul territorio provinciale (escluso il Circondario empoles) salvo che sia diversamente previsto nell'allegato A) e salvo eventuali specifici moduli didattici, visite, ecc..

² Il periodo di tre anni nel quale vanno calcolati i contributi de minimis ricevuti, per verificare il rispetto della soglia dei 100.000 euro, parte dalla data di approvazione del contributo e va a ritroso per tre anni naturali e consecutivi. Quindi non viene considerato l'anno solare (o finanziario) 1° gennaio – 31 dicembre

B. Programmazione negoziata

Alcune azioni possono richiedere che le attività vengano svolte nell'ambito della programmazione negoziata.

Tali azioni, pena la non ammissibilità, richiedono in tal caso almeno la localizzazione degli interventi nelle stesse aree su cui insistono strumenti di programmazione negoziata adottati in Toscana, potendone in tal modo integrare gli impatti a livello territoriale, anche solo in via indiretta.

I principali strumenti di programmazione negoziata sono:

- **Patto territoriale:** accordo promosso da enti locali, parti sociali o da altri soggetti pubblici e privati relativo all'attuazione di un programma di interventi caratterizzato da specifici obiettivi di promozione dello sviluppo locale.
- **Contratto d'area:** intervento funzionale alla realizzazione di un ambiente economico favorevole alla nascita di nuove imprese e quindi alla creazione di occupazione nelle aree di crisi e di emergenza occupazionale;
- **Contratto di programma:** strumento attraverso il quale soggetti pubblici e privati realizzano, in aree definite, piani organici di investimenti produttivi (*insediamenti di grandi imprese o di gruppi industriali*);
- **Accordo di programma:** si attua per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento (*interventi infrastrutturali*) che, per la loro completa realizzazione, richiedono l'azione integrata e coordinata di comuni, province, regioni o di altri soggetti pubblici;
- **Programmi locali di sviluppo:** i programmi locali di sviluppo sono strumenti di programmazione integrata promossi - autonomamente o su iniziativa dei comuni, delle autonomie funzionali o delle parti sociali - coordinati e formalizzati dalle Province. Ad essi è data attuazione anche mediante accordi di programma, patti territoriali e altri istituti negoziali o convenzionali.

Gli strumenti sopra elencati sono disciplinati dalle seguenti norme:

- Legge 23 dicembre 1996, n° 662, integrata dalla delibera Cipe del 21 marzo 1997;
- L.R. 29 luglio 1998, n° 41, *Incentivazione a sostegno di programmi locali di sviluppo sostenibile*;
- L.R. 11 agosto 1999, n° 49, *Norme in materia di programmazione regionale*.

C. Accordi Sindacali

Alcune azioni possono richiedere che le attività vengano svolte nell'ambito della programmazione negoziata: in tal caso la mancanza dell'accordo è condizione di non ammissibilità. Su altre azioni la presenza dell'accordo può essere oggetto di priorità.

Si precisa comunque che l'accordo fra parti sociali deve essere sottoscritto congiuntamente e che le Parti firmatarie devono essere rappresentative delle parti: datoriale e dei lavoratori comparativamente più rappresentative del settore di riferimento. Non sono quindi ammissibili progetti accompagnati da accordi sottoscritti esclusivamente da associazioni datoriali o esclusivamente da organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti. La presenza, fra i soggetti attuatori, di una o più agenzie formative espressione di una o più parti sociali non assolve dall'obbligo (laddove previsto) di accompagnare il progetto con un "accordo fra le parti sociali".

Art. 8 Risorse disponibili e vincoli finanziari

1. Risorse disponibili

Per l'attuazione del presente bando nel periodo 2006 è disponibile la cifra complessiva di Euro 185.000,00= (centoottantacinquemila/00) così come specificato nel piano finanziario di cui alla tabella 1.

Il finanziamento delle azioni mirate avrà la precedenza nell'attribuzione delle risorse al di là dei punteggi ottenuti.

Totale finanziamenti messi a bando per misura	
Misure	Totale
C2	€185.000,00
Totale	€185.000,00

2. Riserve finanziarie

PMI . Il finanziamento delle attività di cui alla misura D1 è riservato per l'80% alle PMI.

3. Norma transitoria

Eventuali progetti inseriti utilmente in graduatoria ma non finanziati per insufficienza delle risorse messe a bando potranno essere finanziati secondo l'ordine di graduatoria nel caso in cui vengano accertate ulteriori disponibilità di fondi, a seguito di revoche, rinunce o economie.

4. Massimali di contribuzione

A. Aiuti di Stato alla formazione

Nel caso delle azioni di formazione che configurano aiuti di Stato, il contributo percentuale massimo dipende dal regime di aiuto che sarà scelto dal soggetto attuatore, e precisamente:

- nel caso del de minimis: 80% del costo totale;
- nel caso del Regolamento d'esenzione per gli aiuti alla formazione, le percentuali sotto riportate:

PROGETTI DI FORMAZIONE GENERALE

	Aree art. 87.3 c) Trattato CE		Altre aree	
	PMI	Grandi imprese	PMI	Grandi imprese
Categorie svantaggiate	85	65	80	60
Altre categorie di destinatari	75	55	70	50

PROGETTI DI FORMAZIONE SPECIFICA

	Aree art. 87.3 c) Trattato CE	Altre aree
	%	%

	PMI	Grandi imprese	PMI	Grandi imprese
Categorie svantaggiate	50	40	45	35
Altre categorie di destinatari	40	30	35	25

Ai fini dell'individuazione della percentuale di contributo applicabile allo specifico progetto, si fa presente quanto segue:

- Per l'attuazione del presente bando è ritenuta "generale": la formazione interaziendale, cioè la formazione organizzata congiuntamente da diverse imprese indipendenti (ai sensi della normativa comunitaria che definisce le PMI, sopra citata) ovvero di cui possono beneficiare i dipendenti di diverse imprese; la formazione aziendale riguardante i profili professionali contenuti nel repertorio regionale oppure la formazione per profili dei quali si richiede l'inserimento nel repertorio. L'attestazione in merito viene fornita dalla Regione;
- Ai fini dell'applicazione della maggiorazione di contributo prevista per le aree ammesse a beneficiare degli aiuti a finalità regionale di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del trattato, si rammenta che va presa in considerazione la sede dell'unità locale nella quale operano i lavoratori interessati dall'attività formativa, e non la sede legale dell'impresa oppure quella dove si svolge l'attività formativa;
- Per piccole e medie imprese s'intendono quelle definite sulla base della normativa comunitaria (allegato 1 del Regolamento CE 364/2004, pubblicato in GUCE Serie L n° 63 del 28/02/2004, di modifica del Regolamento CE 70/2001), illustrata all'art. 7
- Le categorie svantaggiate di lavoratori che godono della maggiorazione del contributo del 10% sono le seguenti:
 - qualsiasi giovane di meno di 25 anni che non abbia in precedenza ancora ottenuto il primo impiego retribuito regolarmente (solo se assunto da non più di 6 mesi alla data di scadenza dell'avviso pubblico sul quale viene richiesto l'aiuto);
 - qualsiasi persona affetta da un handicap fisico, mentale o psichico iscrivibile nei registri della L.68/1999, che sia tuttavia in grado di entrare nel mercato del lavoro;
 - qualsiasi lavoratore migrante che si sposta o si è spostato all'interno della Comunità o diviene residente nella Comunità per assumervi un lavoro e necessita di una formazione professionale e/o linguistica;
 - qualsiasi persona che desidera riprendere un'attività lavorativa dopo un'interruzione di almeno tre anni, in particolare qualsiasi persona che abbia lasciato il lavoro per la difficoltà di conciliare vita lavorativa e vita familiare (solo se assunta da non più di 6 mesi alla data di scadenza dell'avviso pubblico sul quale viene richiesto l'aiuto);
 - qualsiasi persona di più di 45 anni priva di un titolo di studio di livello secondario superiore;
 - qualsiasi disoccupato di lungo periodo, ossia una persona senza lavoro da oltre 12 mesi consecutivi attivamente alla ricerca di lavoro (solo se assunto da non più di 6 mesi alla data di scadenza dell'avviso pubblico sul quale viene richiesto l'aiuto).

Nel caso di corsi che prevedono la presenza contemporanea di lavoratori svantaggiati e di occupati che non rientrano in tale categorie, dovranno essere applicate percentuali differenziate di contributo.

La quota di contribuzione delle imprese può essere rappresentata dal cosiddetto "reddito allievi" (costi di personale per i partecipanti al progetto, relativi alle ore effettive di formazione) fino ad un massimo pari al totale degli altri costi ammissibili. Tale voce di spesa non è in nessun caso riconoscibile quale quota di contribuzione pubblica.

In sede di presentazione del progetto, a pena di esclusione, il soggetto proponente è tenuto a:

- indicare nel formulario di progetto la normativa scelta (*de minimis* o Regolamento d'esenzione per gli aiuti alla formazione);
- indicare, qualora venga scelto il Regolamento d'esenzione per gli aiuti alla formazione, tutti gli elementi, evidenziati nel formulario di progetto, necessari alla definizione dell'intensità di aiuto ammissibile.

B. Aiuti all'occupazione

Per gli aiuti all'occupazione se previsti sulle misure A2, B1 è assegnabile all'impresa un contributo massimo per soggetto inserito di €3.000. annuali per tre anni.

C. Incentivi economici alla creazione/consolidamento d'impresa

Per gli incentivi economici alla creazione di impresa di cui alle misure D3, B1, E1, se previsti dal bando, sono riconoscibili per impresa le seguenti voci di costo con gli importi massimi a fianco riportati:

- a) supporto alla redazione del piano di impresa: €1.600 per impresa elevabile a €2.600 per impresa non individuale;
- b) tutoraggio post costituzione di impresa (consulenza fiscale, gestionale, marketing): € 5.200, elevabile a €7.800 per impresa non individuale.

D. Progetti annuali e importi massimi.

I progetti annuali sono finanziabili per un importo non superiore a €150.000 salvo che sia diversamente previsto, con un importo superiore o inferiore, dalle misure/azioni messe a bando nell'[Allegato A](#).

Tale limite non vale per i progetti finalizzati al conseguimento di una qualifica biennale il cui parametro ora/corso superi tale soglia.

I progetti che superino i limiti sopra indicati o gli importi indicati per le azioni progettuali elaborate direttamente dall'amministrazione provinciale e messe a bando per la loro attuazione saranno considerati non ammissibili.

E. Piano finanziario

Il piano finanziario dei progetti dovrà essere redatto nel rispetto dei parametri di costo indicati nelle Norme regionali di programmazione, gestione e rendicontazione del FSE nonché nell'[allegato "Linee guida per la stesura del Piano Esecutivo Finanziario - Parametri spese ammissibili e massimali di riferimento"](#) costituente parte integrante del presente bando ([Allegato C](#)). Scostamenti alle percentuali di costo (massimo e minimo) previste dovranno essere rigorosamente motivati in sede di presentazione di progetto e saranno valutati a cura dell'apposito nucleo di valutazione.

La Provincia si riserva la facoltà di procedere alla rimodulazione dei costi dei singoli progetti, in relazione

- a) alle disponibilità finanziarie
- b) alle risultanze della valutazione complessiva del piano finanziario a cura del nucleo di valutazione.

In caso di tagli finanziari, il soggetto attuatore è tenuto a riformulare il piano finanziario secondo le indicazioni fornite dagli uffici provinciali.

Non sono finanziabili su questo bando azioni finanziate, in tutto o in parte, sul Piano di sviluppo rurale della Regione Toscana (Reg. CE 1257/99).

Art. 9 Modalità presentazione domande

Tutte le domande dovranno essere direttamente presentate in busta chiusa presso la Direzione Politiche Formative e Formazione Professionale della Provincia di Firenze – Ufficio Programmazione – Via Cavour 69r I piano a far data dal giorno di pubblicazione del presente bando nell'orario 9.00-13.00, dal lunedì al venerdì, oppure pervenire per raccomandata con avviso di ricevimento al medesimo indirizzo.

Sul plico chiuso dovrà sempre essere riportata la dicitura “Bando multimisura POR OB. 3 – Misura (indicare la misura su cui si presenta il progetto). Ogni busta dovrà contenere un solo progetto.

Le domande dovranno pervenire entro le scadenze previste all'Art. 3: non farà fede il timbro postale. Il soggetto presentatore che invii la domanda per posta è responsabile del suo arrivo presso l'ufficio provinciale competente, entro la scadenza indicata per la misura. La Provincia non assume responsabilità per eventuali ritardi o disguidi del servizio postale.

Le domande che giungano oltre la data di scadenza prevista saranno considerate non ammissibili e non saranno sottoposte a valutazione.

Art. 10 Documenti da presentare

La domanda di richiesta finanziamento in bollo (euro 14,62), esclusi soggetti esentati per legge, deve:

- essere redatta secondo le modalità indicate dal Mod.1
- fare riferimento al presente bando;
- indicare la misura di riferimento nonché la denominazione/acronimo del progetto;
- essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto proponente/capofila;

essere corredata

1. dal formulario di progetto completo di:
 - CD (preferibilmente) o floppy contenente il file relativo alla scheda finanziaria compilata (file “Piano Finanziario”) che non è in nessun caso sostitutivo del cartaceo;
 - copia cartacea della sezione A inoltrata telematicamente e riportante lo stesso numero identificativo dell'ultimo documento generato telematicamente;
2. dalla sottoscrizione del formulario (Mod.2), secondo le modalità previste all'Art 4 del bando [Sottoscrizione formulario](#), contenente le seguenti dichiarazioni:
 - Dichiarazioni sostitutive ai sensi del DPR 445/2000 relative all'accREDITamento di ciascuno dei soggetti attuatori in azioni formative/orientative;
 - Dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 che non sono stati erogati in precedenza altri finanziamenti pubblici finalizzati alla realizzazione anche parziale delle stesse azioni previste nel progetto e l'impegno per il futuro a non cumulare altri finanziamenti sulle stesse azioni;
 - Dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 di affidabilità giuridico-economico-finanziaria rese dai legali rappresentanti di ciascuno dei soggetti attuatori;
 - Dichiarazione sostitutiva ai sensi DPR 445/2000 rilasciata da tutti i soggetti attuatori di essere in regola con le disposizioni relative all'inserimento dei disabili di cui alla legge 68/99;
 - (*se presenti*) Dichiarazioni di adesione al progetto da parte dei soggetti partner sostenitori secondo le modalità previste dall'Art.4 del bando [Sottoscrizione soggetti sostenitori](#); (Mod.4)
 - (*laddove prevista*) Dichiarazione relativa alla delega a soggetto terzo (cfr. art.4 del presente bando [Delega a terzi](#)); (Mod.5)

- *(in caso azioni rivolte a disoccupati)* Dichiarazioni di disponibilità per gli stage e/o di interesse all'assunzione (cfr. art. 7 del bando); (Mod.3)
 - *(laddove richiesta)* Dichiarazione di idoneità del locale (Mod.6)
 - *(se pertinente)* Dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 attestante il rispetto della regola del "de minimis" mediante apposito schema allegato al bando. La dichiarazione deve essere fornita nel caso di progetti afferenti le azioni che configurano aiuti di Stato, come indicato all'art.8; (Mod.7)
 - *(se pertinente)* Dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 relativa agli aiuti di Stato alla formazione; (Mod.8)
 - *(in caso di aziende destinatarie dell'intervento formativo)* Dichiarazione di adesione al progetto delle imprese destinatarie dello stesso, sottoscritte dal legale rappresentante (Mod.9);
3. Dai seguenti allegati:
- *(se costituita/stipulata)* atto costitutivo dell' Associazione o Convenzione fra i soggetti partner;

Per ogni firmatario è sufficiente allegare un'unica fotocopia del proprio documento d'identità, chiara e leggibile sia per la sottoscrizione del formulario che per tutte le altre dichiarazioni richieste ai sensi del DPR 445/2000.

Art. 11 Ammissibilità

Al momento della presentazione i progetti saranno accettati se:

1. pervenuti entro la data di scadenza indicata nell'articolo 3 del bando;
2. rilegati;
3. completi di copia cartacea della sezione A inoltrata telematicamente riportante lo stesso numero identificativo dell'ultimo documento generato telematicamente;

Il progetto dovrà essere rilegato o reso solidale, in uno o più fascicoli, ivi compresi gli allegati. Le sezioni dovranno essere ordinate progressivamente in ordine alfabetico ed essere comprensive dei rispettivi allegati laddove richiesto. La domanda di candidatura dovrà essere presentata come prima pagina dell'intera documentazione e dovrà riportare il n° dei fascicoli allegati. I curriculum dovranno essere aggiornati, firmati, corredati di dichiarazione di autorizzazione al trattamento dei dati ai sensi del D.lgs. 196/03, devono costituire un Allegato a sé, essere predisposti in ordine alfabetico e corredati di uno schema riassuntivo. I progetti non adeguatamente rilegati non saranno accettati.

I progetti sono ritenuti formalmente **ammissibili**, valutabili ed approvabili se:

1. presentati da un soggetto o da un partenariato ammissibili;
2. compilati sull'apposito formulario provinciale;
3. completi delle informazioni richieste (compilazione esaustiva delle sezioni del formulario);
4. corredati delle dichiarazioni, sottoscrizioni e allegati richiesti;
5. coerenti con la tipologia dei destinatari e le azioni della misura/e di riferimento;
6. contenuti negli importi massimi indicati all'art. 8 e nell'Allegato A del bando;
7. rispettosi dei criteri di copertura geografica previsti dal bando (Art.7 III/A).

L'istruttoria di ammissibilità/approvabilità viene eseguita a cura del Servizio provinciale competente. Le domande ammissibili sono sottoposte a successiva valutazione.

Art. 12 Valutazione

Le operazioni di valutazione sono effettuate da un “nucleo di valutazione” nominato dal dirigente responsabile. In tale atto di nomina saranno precisate, oltre la composizione, le specifiche funzioni e modalità di funzionamento.

E' facoltà del nucleo di valutazione richiedere chiarimenti e/o integrazioni sui progetti.

I criteri di valutazione sono di seguito indicati:

- 1- Qualità e coerenza progettuale (max 45 punti)
- 2 – Innovazione/ Risultati attesi (max 16 punti)
- 3 - Soggetti coinvolti (max 9 punti)
- 4 - Priorità: max 30 punti.

I progetti valutati sono finanziabili qualora raggiungano almeno **65/100** di cui almeno **50/70** sui criteri 1,2,3. Per la misura C2 si rimanda alla scheda di misura (Allegato A)

I progetti, che in sede di valutazione presentino un piano finanziario incoerente rispetto ai contenuti o con indicatori di progetto fuori parametro senza adeguata motivazione, non sono in nessun caso approvabili, a prescindere dal punteggio riportato complessivamente sugli altri indicatori.

I progetti vengono finanziati in ordine di graduatoria fino ad esaurimento delle risorse disponibili, così come specificato nell'articolo successivo.

Progetti rivolti a disoccupati che hanno ottenuto un buon punteggio possono non essere finanziati se insistono sulla stessa “nicchia” di mercato del lavoro, laddove si ravvisi un eccesso di richieste di finanziamento che insistono sulla stessa figura professionale.

Elementi integrativi si trovano [Allegato B](#)

Art. 13 Approvazione graduatorie e modalità di utilizzo dei finanziamenti

La Provincia approva le graduatorie delle domande pervenute entro le scadenze indicate nell'articolo 3 del bando, procedendo al finanziamento dei progetti risultati finanziabili secondo l'ordine di graduatoria, sino ad esaurimento delle risorse disponibili per i diversi periodi di programmazione finanziaria come indicato nell'articolo 8.

Le “azioni mirate” messe a bando avranno precedenza di finanziamento a prescindere dal punteggio ottenuto.

L'approvazione delle graduatorie sarà effettuata entro **70 giorni** dalla data della scadenza per la presentazione dei progetti. La Provincia provvede alla pubblicazione delle graduatorie sul proprio sito internet <http://formazione.provincia.fi.it> e a notificare, mediante FAX, l'avvenuta approvazione del finanziamento ai soggetti proponenti risultati vincitori.

In caso di ulteriori disponibilità di fondi, a seguito di revoche, rinunce o economie sui progetti approvati, i suddetti fondi possono essere assegnati, secondo l'ordine di graduatoria, a favore di progetti approvati ma non finanziati per insufficienza delle risorse. Rimane inteso che tale eventuale scorrimento di graduatoria sarà reso possibile solo fino alla pubblicazione di un nuovo bando.

Qualora non siano presenti progetti finanziabili o residuino comunque risorse dopo tale assegnazione, i fondi in questione vengono resi disponibili per l'assegnazione nell'ambito della prima scadenza utile.

Eventuali progetti inseriti utilmente in graduatoria ma non finanziati per insufficienza delle risorse disponibili alla scadenza di riferimento, potranno essere ripresentati dai soggetti proponenti a

valere sulle scadenze successive. In ogni caso verranno considerati come progetti presentati *ex novo*.

Art. 14 Adempimenti/vincoli del soggetto finanziato e modalità di erogazione del finanziamento.

I progetti presentati entro le scadenze previste dall'Art. 3 del bando sono a tutti gli effetti progetti esecutivi.

Sulla base degli esiti della valutazione effettuata sul progetto dal nucleo di valutazione, il servizio provinciale competente si riserva la facoltà di richiedere chiarimenti e un'eventuale rideterminazione dei costi e delle attività da parte del proponente. La mancata osservazione di queste prescrizioni da parte del soggetto attuatore è condizione di non finanziabilità.

Il soggetto attuatore è tenuto a:

- ❖ **entro 30 giorni a far data dalla notifica dell'approvazione in via definitiva del progetto:**
 - consegnare agli uffici competenti l'atto di costituzione della ATI/ATS costituita tramite scrittura privata fra gli associati, con autentica delle firme da parte di un notaio, qualora si sia in presenza di più soggetti attuatori che si sono impegnati ad associarsi formalmente per la realizzazione del progetto;
 - consegnare copia del contratto (o convenzione) di delega di attività a soggetti terzi, qualora sia prevista, contratto in cui devono essere chiaramente indicati contenuti, tempi e costi.
- ❖ **entro 90 giorni a far data dalla notifica dell'approvazione in via definitiva del progetto:** ad avviare l'attività formativa ed a concluderla nei termini previsti dal progetto, (max 6 mesi nel caso di percorsi inferiori a 100 ore), attivando se necessario le procedure autorizzative previste dalla DGR 870/2003. Il mancato avvio nei tempi previsti sarà causa di revoca del progetto.
- ❖ **Stipulare convenzione** con il servizio provinciale competente dato atto che:
 - in caso di associazione formale fra più soggetti la convenzione è stipulata dal soggetto individuato quale capofila dell'associazione;
 - i partners attuatori non possono essere variati a progetto approvato, salvo quanto previsto nella vigente normativa (D.lgs 358/92 art. 10, modificato dal D.lgs 402/98 e D.lgs 157/95 art. 11).
- ❖ **10 giorni prima** dell'avvio di ciascuna attività;
 - darne comunicazione all'Amministrazione competente;
 - inserire il relativo dato sul supporto informatico del sistema informativo regionale (FSE);
 - inviare il calendario dettagliato e tutte le informazioni indicate puntualmente all'Art. 2.9. delle "Norme regionali di programmazione, gestione e rendicontazione del FSE" (DGR 870/2003).

I soggetti finanziati sono tenuti altresì a:

- ❖ essere in regola con la vigente normativa in materia di antimafia e fornire le dovute autocertificazioni agli uffici.
- ❖ conoscere ed applicare la normativa regionale di programmazione, gestione e rendicontazione del FSE (DGR 870/2003 e succ. modifiche), nonché la normativa comunitaria in materia (Reg. CE 1260/99, Reg. CE 1784/99).
- ❖ dichiarare di non cumulare il finanziamento approvato con altri finanziamenti pubblici già ottenuti per realizzare le stesse azioni e che non verranno richiesti in futuro altri finanziamenti pubblici per le stesse azioni.
- ❖ far pervenire alle scadenze previste i dati del monitoraggio fisico e finanziario secondo la normativa comunitaria e le indicazioni regionali.

Il finanziamento sarà erogato secondo i tempi e le modalità previsti nella DGR 870/2003 e ss.mm., ovvero nel modo che segue:

1. anticipo di una quota pari al 40% del finanziamento pubblico approvato, a fronte della presentazione di un idoneo documento fiscale, erogato in due tranches pari al 20% ciascuna:
 - a) la prima tranche al momento della stipula della convenzione;
 - b) la seconda tranche a seguito di dichiarazione di inizio attività formativa o ricerca e della prima implementazione telematica dei dati di monitoraggio fisico e finanziario a cura del beneficiario finale (soggetto promotore).

L'erogazione dell'anticipo è in ogni caso condizionata alla stipula di polizza fidejussoria da parte del soggetto promotore a garanzia del 90% del finanziamento approvato.

2. successivi rimborsi delle spese quietanzate fino alla concorrenza del 90% del finanziamento pubblico, comprensivo della quota di cui al punto 1, dietro presentazione della relativa richiesta da parte del soggetto attuatore ed a condizione che il soggetto attuatore stesso abbia provveduto all'inserimento delle spese, per le quali chiede il rimborso, nel sistema informativo regionale. I tempi e le modalità sono di norma quelli previsti dalle procedure di monitoraggio trimestrale della spesa.
3. erogazione del saldo previa verifica del rendiconto finale e dell'avvenuto inserimento telematico dei dati del monitoraggio fisico-finanziari relativi alla chiusura del piano/progetto.
4. eventuale recupero dei finanziamenti indebitamente ricevuti dal soggetto attuatore incrementato degli interessi calcolati in base alla normativa in vigore, a chiusura dell'operazione.

I soggetti pubblici non sono tenuti a stipulare polizza fidejussoria.

Art. 15 Certificazione degli esiti e approvazione di nuovi profili professionali

Gli interventi formativi devono concludersi con il rilascio di attestati di qualifica o, in ogni caso, con attestato di frequenza integrato **da un attestazione contenente un descrittivo delle competenze o unità di competenze acquisite durante il percorso formativo effettuato.**

La richiesta di costituzione della Commissione di esame per il rilascio di qualifica/specializzazione deve essere avanzata all'ufficio competente regionale/provinciale almeno 60 giorni prima della data di svolgimento dell'esame.

Qualora si intendano realizzare interventi per la formazione di nuovi profili professionali, attualmente non ricompresi nel repertorio regionale, e rilasciare a seguito degli stessi regolare attestato di qualifica, è **necessario acquisire l'approvazione del profilo ed il suo inserimento nel repertorio regionale prima di presentare candidatura sul bando (vedi Art.7 I/A/4).**

La richiesta di approvazione del nuovo profilo deve essere avanzata al Settore regionale FSE e sistema della formazione utilizzando il MODELLO 4 approvato con decreto 1172 del 04.03.2004 e sue modifiche, scaricabile anche dalla pagina web della regione Toscana <http://www.rete.toscana.it/sett/orient/fp/normativa.htm>

Il Settore regionale adotta il relativo esito e provvede a comunicarlo al soggetto attuatore entro 60 giorni dalla data di presentazione della richiesta. La procedura di approvazione di nuovi profili è disciplinata al punto 2.10 della DGR 870/03 e sue modifiche alla quale si rimanda.

Art. 16 – Diritti sui prodotti delle attività.

I prodotti di qualsiasi natura che dovessero costituire risultato, principale o meno, dei progetti finanziati sono di proprietà dell'Amministrazione competente e non possono essere commercializzati dai soggetti attuatori dei progetti stessi.

E' fatta salva comunque l'applicazione dell'art.20 della legge n.633/41.

Detti prodotti dovranno essere consegnati all'Amministrazione Competente contestualmente alla presentazione della rendicontazione, pena il mancato riconoscimento delle spese comunque

affidenti tali prodotti. Per quanto riguarda il regime giuridico-economico dei prodotti delle attività di cui al presente bando, possono in concreto darsi i seguenti casi:

- a) prodotti sviluppati integralmente all'interno delle attività in oggetto: di essi l'Amministrazione Competente acquisisce il diritto esclusivo di sfruttamento commerciale secondo la normativa sul diritto d'autore, il quale ha diritto di prelazione alla partecipazione in eventuali attività commerciali;
- b) prodotti che incorporano o si basano su contenuti o componenti non sviluppati espressamente per l'Amministrazione Competente: di questi ultimi sarà fornita all'Amministrazione una licenza d'uso o altro strumento giuridico che, senza ulteriori spese a carico dell'Amministrazione, consenta l'utilizzazione degli stessi per un periodo di almeno cinque anni decorrenti dalla data di consegna e che tenga indenne l'Amministrazione da eventuali contenziosi che potessero sorgere in merito.

Art. 17 - Vincoli e specifiche per la realizzazione di materiali multimediali

Condizioni e vincoli

I soggetti attuatori hanno l'obbligo di uniformare tutti i prodotti multimediali, eventualmente prodotti dal Progetto e destinati alla diffusione, agli standard adottati dal progetto TRIO.

Non è in ogni caso ammissibile a finanziamento qualsiasi tipo di spesa relativa a:

- a) specifiche piattaforme di erogazione di contenuti;
- b) siti Web per l'erogazione di prodotti e-learning;
- c) prodotti di e-learning non compatibili con le specifiche tecniche sotto indicate.

Tipologie prodotti e specifiche per la realizzazione

Tipologie di prodotti multimediali e specifiche per la realizzazione

I prodotti multimediali realizzati all'interno dei progetti si distinguono in due tipologie:

- a) Prodotti espressamente progettati come moduli FAD la cui fruizione avviene on-line attraverso la Didateca del sistema regionale di web learning (progetto TRIO);
- b) Altri prodotti a finalità informative o di diffusione.

I prodotti di cui alla lett. a) sono definiti "*prodotti e-learning*".

Tali prodotti dovranno uniformarsi alle specifiche tecniche adottate dal sistema regionale di web learning (disponibili all'indirizzo

kcmf.progettotrio.it/trio/upload/docs/21/33/99/TRIO_DOCUMENT_FILE213399.zip – portale attuale).

Gli uffici del Settore FSE e Sistema della Formazione Professionale e del soggetto gestore del sistema regionale di web learning potranno fornire informazioni dettagliate e materiali di lavoro appositamente predisposti per facilitare il raggiungimento dell'uniformità richiesta. E' disponibile per tale finalità il seguente indirizzo di posta elettronica: por@progettotrio.it.

In fase di presentazione del progetto, i prodotti dovranno essere descritti secondo lo schema reperibile sul sito della Regione Toscana al seguente indirizzo: <http://www.rete.toscana.it/sett/orient/fp/dec6825.zip> (Allegato Q)

I prodotti saranno sottoposti a verifica in ordine alla conformità tecnologica e alla correttezza formale e sostanziale da parte del soggetto gestore del sistema toscano di web learning, che informerà la Regione di eventuali difformità riscontrate.

Tale verifica avverrà:

- a) prima dell'avvio del corso, qualora il progetto presentato ne preveda l'erogazione tramite piattaforma TRIO; oppure:
- b) successivamente all'avvio del corso ma comunque prima del saldo conclusivo del finanziamento, qualora il progetto preveda l'erogazione del corso tramite piattaforma diversa già in disponibilità del soggetto attuatore.

Le difformità rispetto alle specifiche di produzione o alle finalità del progetto comporteranno per il soggetto attuatore: nel caso a) la necessità di adattare il prodotto in modo da renderlo

effettivamente fruibile tramite la piattaforma di TRIO o la rinuncia al progetto; nel caso b) la mancata ammissibilità a rendicontazione delle spese relative ai prodotti difformi.

Le spese relative alla realizzazione dei prodotti e-learning possono essere ammesse a rendicontazione secondo le modalità ordinarie. Fanno parte della categoria di cui alla lett. b) “*altri prodotti multimediali*”, in generale, i prodotti con finalità didattiche (dispense), di informazione o divulgazione siano esse fruibili tramite CD o altro supporto, o utilizzabili tramite internet.

Le spese relative a questi prodotti possono essere ammesse a rendicontazione secondo le modalità ordinarie.

La Regione ha facoltà di inserire questi prodotti all’interno dell’Area Open del sistema regionale di web learning.

Strumenti per l’apprendimento collaborativi

Gli strumenti per l’apprendimento collaborativi (newsgroup, forum, chat, aula virtuale, videoconferenza) sono disponibili all’interno del sistema regionale di web learning.

Non potranno pertanto essere ammesse a rendicontazione le spese relative a strumenti aventi funzionalità analoghe.

Art. 18 Informazione e pubblicità

I soggetti finanziati devono attenersi al Regolamento comunitario vigente in tema di informazione e pubblicità degli interventi dei Fondi strutturali (Reg. CE 1159/2000 pubblicato sulla G.U.C.E. L 130/30 del 31.5.2000).

Art. 19 Tutela privacy

I dati dei quali la Provincia entra in possesso a seguito del presente bando verranno trattati nel rispetto della D.Lgs 196/2003.

Art. 20 Responsabile del procedimento

Ai sensi della L. 241/90 la struttura amministrativa responsabile dell’adozione del presente avviso è la Direzione Politiche Formative e Formazione Professionale nella persona del Dr. Giuseppe Fortuna.

Art. 21 Controlli

I controlli sulle autocertificazioni, e le modalità di attuazione, sono disciplinati da quanto stabilito dall’atto dirigenziale n° 1833 del 31.05.2004.

Art. 22 Informazioni sul bando

Il presente bando è reperibile sul sito della Provincia che riporta anche gli indirizzi e-mail per l’assistenza tecnica <http://formazione.provincia.fi.it>.

ELENCO ALLEGATI AL BANDO

Allegati costituenti parte integrante del presente bando:

- A. Piano delle azioni finanziabili sulla misura C2.
- B. Specifiche sul sistema di valutazione
- C. Linee guida per la redazione del piano esecutivo finanziario
- D. Formulario progetto costituito da:
 - Sezione A Identificazione progetto

- Sezione B Descrizione progetto
- Sezione C Articolazione progetto
- Sezione D Descrizione prodotti
- Sezione E Priorità
- Sezione F Piano finanziario
- Sezione H Dichiarazioni contenente i seguenti modelli:
 - 1) Domanda di finanziamento (mod.1)
 - 2) Dichiarazione sottoscrizione formulario (mod.2)
 - 3) Dichiarazione di disponibilità stage e/o interesse all'assunzione (mod.3)
 - 4) Dichiarazione soggetti sostenitori (mod.4)
 - 5) Dichiarazione attività delegata (mod.5)
 - 6) Dichiarazione idoneità locali (mod.6)
 - 7) Dichiarazione aiuti "de minimis" (mod.7)"
 - 8) Dichiarazione aiuti di stato alla formazione (mod.8)
 - 9) Dichiarazione di adesione al piano formativo (mod.9)

Documentazione pubblicata su siti

- Indirizzi di programmazione provinciali
- Elenco aree sociosanitarie
- Elenco Cpl e referenti
- Direttive in ordine alla verifica delle autocertificazioni
- Normativa di riferimento C.E., Nazionale e Regionale
- Elenco delle aree Obiettivo 2 e delle aree ammissibili alla deroga di cui all'art. 87, paragrafo 3, lettera C) del Trattato www.docup.toscana.it
- Guida aiuti di stato: all. A DGR 909/2001
www.rete.toscana.it/sett/orient/fp/normativa.htm
- Tabella di corrispondenza ambiti/macrotipologie accreditamento e interventi messi a bando www.rete.toscana.it/sett/orient/fp/avvreg.htm
- Classificazione Istat Ateco www.istat.it/definizione/index.htm

Piano delle azioni messe a bando a valere sulla misura C2

Scheda di Misura C2

MISURA C2

Misura C2: Prevenzione della dispersione scolastica e formativa

Finanziamento misura € 185.000,00

Centro di responsabilità: Direzione Politiche Formative e Formazione Professionale

Obiettivi:

l'attuazione di progetti sperimentali, su delimitati ambiti territoriali, che assicurino la presa in carico e l'orientamento (tutoraggio attivo) di adolescenti ad alto rischio di dispersione scolastica e formativa.

Tipologia degli interventi finanziabili

- “Aiuti alle persone”

Con il presente bando sono finanziabili interventi brevi e personalizzati di orientamento, tutoraggio e formazione, rivolti a adolescenti a rischio di dispersione scolastica e formativa. Tali interventi dovranno prevedere il ricorso a una pluralità di modi di coinvolgimento, animazione, accompagnamento, formazione, in modo da costituire una **esperienza di apprendimento positivo** che sia propedeutico per l'accesso o il rientro nella scuola media superiore, e comunque nei percorsi del sistema unitario integrato di istruzione e formazione professionale indicati dalla DGR n. 687 del 14/7/2003.

AIUTI ALLE PERSONE

Azione C2-1

Finanziamento disponibile: €100.000,00

Interventi brevi e personalizzati di orientamento, tutoraggio e formazione, rivolti ad adolescenti dai 14 ai 18 anni ad alto rischio di dispersione scolastica e formativa, ancora inseriti nella scuola secondaria di primo grado. La finalità da perseguire è il sostegno nel passaggio alla classe successiva o alla scuola secondaria di secondo grado.

Saranno finanziati prioritariamente i progetti che si rivolgono al territorio dei Centri per l'Impiego di Bagno a Ripoli, Figline, Pontassieve, San Casciano, Sesto Fiorentino.

Specifiche degli interventi:

- in sede di presentazione i progetti dovranno registrare la collaborazione fra l'Agenzia formativa proponente e le Scuole, le Istituzioni e le realtà sociali impegnate sul territorio individuato come campo di intervento;
- in sede di attuazione il soggetto gestore dovrà raccordarsi con i consulenti dell'orientamento e con i "tutor dell'obbligo formativo" che operano nei Centri per l'Impiego;
- in sede di presentazione dei progetti gli utenti cui il progetto intende rivolgersi dovranno già essere stati individuati, e dovrà essere allegata di conseguenza una lista degli stessi;
- la durata dell'intervento formativo dovrà coprire la durata dell'anno scolastico e non protrarsi oltre Dicembre 2006.
- gli interventi saranno rivolti, di norma, a gruppi di minimo 8 e massimo 15 adolescenti;
- in sede di chiusura il soggetto gestore dovrà produrre una relazione scritta che descriva il percorso compiuto da ciascun adolescente. La relazione dovrà includere necessariamente i seguenti punti: a) situazione in ingresso del giovane; b) sviluppi positivi/negativi avvenuti durante il percorso orientativo-formativo; c) situazione in uscita del giovane con riferimento alle differenze che si rilevano rispetto alla fase iniziale.

Condizioni di finanziamento

Sarà corrisposto un budget complessivo di spesa non superiore a €20.000,00 per ogni progetto rivolto, di norma, ad un numero di giovani oscillanti tra un minimo di otto ed un massimo di quindici, appartenenti allo stesso territorio;

Ambito territoriale

In ogni ambito territoriale, coincidente, di massima, con il territorio di ciascun Centro per l'Impiego, non potrà localizzarsi più di un progetto. L'ambito territoriale dovrà comunque essere omogeneo e individuato dai proponenti in modo da favorire un sistema di rete, in cui i soggetti locali interagiscono per l'attuazione del diritto dovere all'istruzione e alla formazione.

Azione C2-2

Finanziamento disponibile: €28.000,00

Interventi brevi e personalizzati di orientamento, tutoraggio e formazione, rivolti a adolescenti dai 15 ai 18 anni non compiuti che non siano inseriti nei previsti canali dell'obbligo formativo (fuori da ogni percorso di istruzione, formazione e apprendistato come ridefinito dalla L.53/2003) o che ne siano usciti prima del conseguimento della qualifica o del titolo di studio, per essere aiutati a rientrare in una delle attività previste dalla Legge 53/2003 con l'introduzione del diritto e del relativo dovere all'istruzione e formazione.

Specifiche degli interventi:

- in sede di attuazione il Centro per l'Impiego territoriale comunicherà all'agenzia vincitrice i nominativi degli adolescenti interessati al progetto; sono soggetti fruitori di questa azione coloro che, in seguito a colloqui di orientamento individuale svolti nei Centri per l'Impiego, hanno definito il proprio progetto formativo per l'assolvimento del "diritto/dovere all'istruzione e alla formazione" nel canale dell'apprendistato. Lo stesso Centro per l'Impiego dovrà curare il monitoraggio dei risultati.
- Si prevede un intervento della durata (per ciascun allievo) di 50 ore che garantisca almeno 40 ore di attività di stage formativo all'interno di una azienda; il progetto deve prevedere la figura del tutor (che segue i ragazzi durante lo stage) e dell'orientatore, che ha a disposizione 10 ore destinate ad azioni di orientamento individuale e di gruppo; l'attività dovrà coprire un lasso di tempo ragionevolmente breve, tale da consentire la finalizzazione dell'intervento al rientro nel canale dell'apprendistato.
- gli interventi saranno rivolti a un gruppo di 8 adolescenti.

- in sede di chiusura del progetto il soggetto gestore dovrà produrre una relazione scritta che descriva il percorso compiuto da ciascun adolescente. La relazione dovrà includere necessariamente i seguenti punti: a) situazione in ingresso del giovane; b) sviluppi positivi/negativi avvenuti durante il percorso orientativo-formativo; c) situazione in uscita del giovane con attenzione alle differenze rilevate rispetto all'ingresso e alla situazione attuale.

Condizioni di finanziamento

Sarà corrisposto un budget complessivo di spesa non superiore a €7.000,00 per ogni progetto rivolto, di norma, ad 8 adolescenti;

Ambito territoriale

I proponenti dovranno individuare un ambito territoriale omogeneo in modo da favorire un sistema di rete, in cui i soggetti locali interagiscono per l'attuazione dell'obbligo scolastico e di quello formativo. Per questa azione gli interventi, pur localizzati su un territorio definito (coincidente, di massima, con il territorio di ciascun Centro per l'Impiego,) potranno accogliere anche utenti inviati da altri Centri per l'Impiego

Azione C2-3

Finanziamento disponibile: €57.000,00

Interventi brevi e personalizzati di orientamento, tutoraggio e formazione, rivolti ad adolescenti dal quindicesimo al diciottesimo anno di età, ad alto rischio di dispersione scolastica e formativa, iscritti al primo anno della scuola secondaria di secondo grado (Istituti Tecnici e Professionali). Le finalità da perseguire sono il successo scolastico e la contemporanea elaborazione di un progetto personale di orientamento.

Specifiche degli interventi:

- in sede di presentazione i progetti dovranno registrare la collaborazione fra l'Agenzia formativa proponente e le Scuole, le Istituzioni e le realtà sociali impegnate sul territorio individuato come campo di intervento
- in sede di attuazione il soggetto gestore dovrà raccordarsi con i consulenti dell'orientamento e con i "tutor dell'obbligo formativo" che operano nei Centri per l'Impiego;
- in sede di presentazione dei progetti gli utenti cui il progetto intende rivolgersi dovranno già essere stati individuati, e dovrà essere allegata di conseguenza una lista degli stessi;
- tale lista deve essere composta da ragazzi provenienti da classi diverse e/o istituti diversi;
- l'intervento formativo deve essere di 60 ore totali, coprire la durata dell'anno scolastico e non protrarsi oltre Dicembre 2006.
- gli interventi saranno rivolti, di norma, a gruppi di minimo 8 e massimo 12 adolescenti;
- l'attività proposta al nuovo gruppo classe, formato dagli adolescenti fruitori dell'intervento, dovrà essere suddivisa in due fasi principali: una individuale (orientamento, recupero didattico) e una collettiva (due sottogruppi).
- in sede di chiusura del progetto il soggetto gestore dovrà produrre una relazione scritta che descriva il percorso compiuto da ciascun adolescente. La relazione dovrà includere necessariamente i seguenti punti: a) situazione in ingresso del giovane; b) sviluppi positivi/negativi avvenuti durante il percorso orientativo-formativo; c) situazione in uscita del giovane con riferimento alle differenze che si rilevano rispetto alla fase iniziale.

Condizioni di finanziamento

Sarà corrisposto un budget complessivo di spesa non superiore a €11.400,00 per ogni progetto rivolto, di norma, ad un numero di giovani oscillanti tra un minimo di 8 ed un massimo di 12. Un istituto scolastico non potrà essere oggetto di più progetti.

ELEMENTI COMUNI ALLE AZIONI

Modalità attuative

Gli interventi devono essere centrati sulla presa in carico dei singoli ragazzi ed articolarsi in alcune fasi principali: orientamento individuale, orientamento formativo in gruppo, recupero conoscenze scolastiche con incontri individuali e di piccolo gruppo.

Le varie fasi devono essere svolte da figure professionali esperte quali: formatori con competenze linguistiche e logico-matematiche, consulenti specialistici dell'orientamento con una documentata esperienza in attività svolte con adolescenti, tutor con competenze di educatore professionale e esperienze documentate svolte nel settore. Tali figure dovranno garantire la continuità dell'intervento, i rapporti tra le diverse realtà del territorio (scuola, famiglia, ambienti giovanili, realtà lavorative) ed i Centri per l'Impiego. I progetti dovranno caratterizzarsi per una metodologia basata su centri di interesse concreti, sulla progressione per compiti a termine e valutabili, su momenti di didattica induttiva che affronti anche l'ambito della cittadinanza e della competenze di base e relazionali. La struttura del percorso deve prevedere anche una valutazione delle attitudini degli utenti ed eventualmente la certificazione delle competenze acquisite.

In coerenza con la finalizzazione dell'intervento, le attività devono avere un taglio progettuale ed essere tese al conseguimento dell'obiettivo personale definito con l'adolescente e collettivo con il gruppo.

Articolazioni consigliate del progetto:

- a) l'intervento deve assicurare la presa di contatto e l'instaurarsi di una costante relazione con i giovani e le loro famiglie; essere finalizzato all'accesso o al rientro nei canali dell'istruzione, della formazione e dell'apprendistato, attraverso un approccio personalizzato;
- b) moduli di accoglienza secondo le modalità più idonee al profilo dei ragazzi;
- c) struttura modulare del percorso costruita sulle necessità del singolo adolescente e del gruppo, comprendente momenti dedicati alla costruzione di competenze di base e alla costruzione della cittadinanza attiva;
- d) eventuale stage orientativo in azienda e/o reinserimento nei corsi di formazione professionale e/o ricerca attiva del lavoro, e/o riorientamento verso i percorsi di istruzione;
- e) l'attività deve assicurare il concorso attivo di tutti i soggetti che istituzionalmente sono presenti sul territorio contro la dispersione scolastica e formativa;
- f) durante tutto il percorso si deve operare per focalizzare il profilo dei ragazzi, (in termini di atteggiamenti, attitudini, stile cognitivo, competenze, risorse di contesto) al fine di definire un progetto personale di orientamento.

Ogni intervento dovrà prevedere un intervento iniziale di co-progettazione e coordinamento metodologico rivolto agli operatori impegnati nel progetto e, durante lo svolgimento, la supervisione in itinere del lavoro svolto.

Soggetto attuatore: agenzie formative accreditate sull'orientamento e/o la formazione

E' vincolante la presenza di figure professionali quali: formatori con competenze linguistiche e logico matematiche, consulenti specialistici dell'orientamento con una documentata esperienza in attività svolte con adolescenti, tutor con competenze di educatore professionale e esperienze documentate svolte nel settore.

Copertura geografica: territorio provinciale (ad esclusione del Circondario Empolese-Valdelsa).

Criteria di valutazione:

La valutazione sarà basata esclusivamente sui primi tre criteri previsti all'Art. 12 Valutazione e nell'Allegato b del bando, con esclusione quindi dei punteggi di priorità. E' finanziabile pertanto il progetto che raggiunga almeno un punteggio di 50/70.

Allegato B

Criteria di valutazione dei progetti

AMMISSIBILITA' E VALUTAZIONE DEI PROGETTI.

In coerenza a quanto disposto dal bando, i progetti vengono istruiti in ordine alla ammissibilità dei requisiti formali e poi sottoposti a valutazione da parte di un gruppo di valutazione nominato dal dirigente.

A) **CRITERI DI AMMISSIBILITA'**

Attengono alla presenza dei requisiti puntualmente indicati nel bando. La presenza di tali requisiti non dà punteggio, ma la loro assenza determina la non approvabilità del progetto, che non sarà quindi sottoposto alla valutazione.

B) **CRITERI DI VALUTAZIONE**

Attengono alla qualità del progetto e dei suoi diversi aspetti e determinano la selezione vera e propria, mediante attribuzione di punteggio.

Il punteggio massimo conseguibile è di 100 punti. E' finanziabile il progetto che raggiunga almeno 65/100, di cui almeno 50/70 sui macrocriteri 1, 2 e 3 indicati di seguito.

1. **Qualità e coerenza progettuale** (max 45 punti)

- a) Finalizzazione e contestualizzazione
- b) Architettura del progetto
- c) Articolazione esecutiva delle singole attività
- d) Coerenza e correttezza del piano finanziario (un punteggio uguale a "0" su tale punto d) comporterà la non approvabilità automatica del progetto)

2. **Innovazione/ Risultati attesi** (max 16 punti)

- a) Innovatività rispetto all'esistente;
- b) Risultati attesi in termini di occupabilità/miglioramento dello status professionale e occupazionale; sostenibilità in termini di durata ed autonomia dei percorsi attivati; di trasferibilità dell'esperienza in altri contesti;
- c) Meccanismi di diffusione dei risultati (disseminazione)

3. **Soggetti coinvolti nella realizzazione del progetto** (max 9 punti)

- a) Qualità del partenariato: quadro organizzativo del partenariato e rete di relazioni, compresi eventuali soggetti sostenitori;
- b) Esperienza maturata dai soggetti attuatori nell'ambito della stessa tipologia di intervento proposta o affine
- c) Adeguatezza delle risorse messe a disposizione per la realizzazione del progetto

4. **Priorità** (max 30 Punti)

Definite all'Art.7 e indicate nell'Allegato A del bando per ogni tipologia di intervento/azione.

Allegato_C

Linee guida per la stesura del piano finanziario

Vedi

- DGR 870/2003: <http://www.rete.toscana.it/sett/orient/fp/normativa.htm>
- Circolare Ministero del Lavoro 41/2003 del 5 dicembre 2003 <http://www.welfare.gov.it/>

INTRODUZIONE

Obiettivo del presente documento è quello di dare delle indicazioni utili e contestualmente anche, nei limiti del possibile, semplici ed esaustive, per la comprensione e la conseguente predisposizione della modulistica economico-finanziaria relativa ai progetti.

PREMESSA

Le regole che riguardano l'ammissibilità dei costi possono essere ricondotte a due sistemi:

1. il primo considera il tema dell'ammissibilità a prescindere dalle classificazioni e dalla configurazione che i costi possono assumere. La domanda che sta a monte a questo tipo di sistema è: quando un costo, di qualsiasi genere o natura o origine o scopo è ammissibile? Questo primo punto dà origine ai cosiddetti **CRITERI GENERALI**
2. si configurano criteri più puntuali, che riguardano determinate fattispecie in cui possono essere raffigurati e rappresentati i costi a secondo della loro natura, della loro origine e degli scopi per cui vengono determinati. La domanda a monte è: quella determinata voce di costo specificatamente configurata e definita è ammissibile? Questo secondo punto dà luogo alle **NORME SPECIFICHE**.

1. CRITERI GENERALI

Si ritiene opportuno richiamare, senza ulteriori approfondimenti, i concetti e i criteri di particolare rilevanza per l'espletamento delle attività amministrativo – contabili.

Principi di ammissibilità

Affinché un costo possa essere ammissibile in generale, un costo deve risultare:

- Pertinente ed imputabile ad azioni ammissibili (anche con riferimento geografico alla localizzazione delle azioni)
- Effettivo
- Riferibile temporalmente al periodo di vigenza del finanziamento
- Comprovabile
- Legittimo
- Contabilizzato
- Contenuto nei limiti autorizzati

2. NORME SPECIFICHE

Per quanto attiene l'elenco dettagliato dei costi ammissibili e dei massimali riconoscibili per tutte le misure messe a bando, si rimanda al capitolo successivo "Spese ammissibili e massimali di riferimento" del presente documento.

PIANO FINANZIARIO

La nuova scheda recepisce la necessità della Amministrazione provinciale di Firenze di adeguare le procedure della presentazione dei progetti con particolare riguardo alle normative del Fse emanate a livello comunitario, nazionale e regionale.

Si sottolinea ancora una volta, infatti, che i progetti che vengono presentati sono da considerarsi a tutti gli effetti degli esecutivi, ovverosia progetti cantierabili.

In quanto analisi economica esecutiva, e quindi con valore di pre-consuntivo di massima, il Piano finanziario è soggetto a valutazione da parte della Amministrazione Provinciale riguardo alla coerenza e della congruenza delle voci analitiche di costo e dei relativi indicatori parametrici fisico-tecnici.

Il piano dei conti, concepito per aiutare e uniformare l'operato dei singoli utenti, è strutturato a tre livelli in modo da rendere univoca l'imputazione delle voci di spesa alle categorie indicate nel piano dei conti stesso.

Preventivo di spesa dell'attività

Il conto economico di progetto prevede l'esposizione dei costi secondo una struttura facilmente comparabile con quella del "bilancio d'esercizio" del soggetto Attuatore.

Lo schema di conto economico ex art. 2425 CC, richiede, fra l'altro, l'esposizione di:

- **B** Costi connessi esclusivamente alla realizzazione del progetto, identificati nelle voci di spesa alla lettera B
- **C** Costi che il soggetto attuatore sostiene a prescindere dalla gestione dei progetti finanziati in quanto connessi alla struttura organizzativa e quindi possono essere riconosciuti in quota parte.

Le macrovoci di costo sono le seguenti:

- B1 PREPARAZIONE
- B2 REALIZZAZIONE
- B3 DIFFUSIONE RISULTATI DEL PROGETTO
- B4 DIREZIONE DEL PROGETTO E VALUTAZIONE
- C COSTI AMMINISTRATIVI GENERALI

SPESE AMMISSIBILI E MASSIMALI DI RIFERIMENTO

Premessa

Il presente documento fornisce indicazioni immediate e sintetiche all'utente su alcune delle principali voci di spese ammissibili, il loro raggruppamento in macrovoci ed i massimali di spesa ammissibili relativi.

Per quanto non espressamente previsto e/o in esso richiamato, è necessario fare riferimento alle normative vigenti recanti indicazione e disposizioni in materia di lavoro, formazione professionale e FSE di cui segue una sintesi indicativa e non esaustiva.

NORME PER LA DELEGA DELL'ATTIVITÀ FORMATIVA

La DGR 870/2003 ribadisce che la gestione delle attività previste nell'ambito di un progetto non può essere delegata a soggetti giuridici diversi dal/dai soggetto/i attuatore/i.

Il soggetto proponente deve pertanto gestire in proprio le varie fasi operative. Per gestione in proprio si intende quella attuata attraverso personale dipendente o mediante ricorso a prestazione professionale individuale.

Occorre comunque precisare che nella realizzazione del progetto si distinguono:

- (a) i beni e servizi che costituiscono le attività caratteristiche del progetto e che non sono delegabili a soggetti giuridici diversi dai soggetti attuatori,
- (b) i beni e servizi di SUPPORTO alla realizzazione del progetto che possono essere acquisite in quanto forniture.

Rientrano sicuramente nella tipologia a) e non possono pertanto essere oggetto di delega, le attività di docenza, progettazione, coordinamento, tutoraggio, direzione, amministrazione.

La possibilità di deroga a tale divieto è prevista dalla DGR 870/2003 Art.3.2, in caso di attività formativa e limitatamente ad attività di docenza che non superi il 10% della durata complessiva intervento, qualora la prestazione debba essere resa da personale dipendente con contratto di esclusiva da altro soggetto giuridico, e sia pertanto inevitabile affidare l'incarico a tale soggetto giuridico. Qualora il progetto venga finanziato, occorre che:

- *il soggetto attuatore acquisisca un'autocertificazione congiunta da parte del legale rappresentante del soggetto giuridico/datore di lavoro ed del dipendente individuato per la realizzazione della docenza, che attesti la natura esclusiva del contratto di lavoro tra essi esistente;*
- *il rapporto tra tale soggetto giuridico ed il soggetto attuatore sia regolarmente disciplinato da un contratto scritto dal quale risulti il tipo di prestazione, la sua durata in ore, la remunerazione;*
- *le ore di impegno del dipendente individuato per la realizzazione della prestazione ed i relativi costi orari risultino indicati analiticamente nelle fatture e nella documentazione d'appoggio.*
- *I costi della prestazione rientrino nei parametri dei costi ammissibili previsti dalla DGR 870/2003*

La possibilità di deroga è comunque limitata a casi debitamente motivati, secondo quanto previsto nella Circolare MDL 41/2003 del 5 dicembre 2003 è legata:

- ad apporti integrativi specialistici di cui il soggetto attuatore/gestore non dispone in maniera diretta;
- ad iniziative aventi carattere di comprovata urgenza, tale da non consentire l'organizzazione delle stesse da parte del/dei soggetto/i attuatore/i;
- per interventi formativi rivolti al personale dipendente di cui siano titolari imprese non dotate di centro di formazione interna;

Le eventuali necessità di deroga devono essere previste, descritte e motivate nel progetto nella specifica dichiarazione allegata al formulario (Mod. 5).

All'atto della presentazione del progetto si dovranno comunicare: le caratteristiche tecniche dell'intervento delegato, la relativa quantificazione economica e il nome della società delegata. Nell'apposito spazio del formulario è indispensabile inoltre che siano indicate:

- la motivazione della richiesta di delega

- il dettaglio delle attività che si intendono delegare nell'ambito del progetto nell'oggetto, nei contenuti, nelle modalità di esecuzione delle prestazioni
- l'articolazione delle voci di costo
- i tempi di realizzazione dell'attività delegata

All'atto di presentazione del progetto dovrà inoltre essere allegato, secondo le modalità previste dalla modulistica allegata al bando, l'impegno a stipulare un contratto fra le parti, in cui sono specificati incarichi, tempi e costi e che includa una clausola con la quale il soggetto delegato si impegna, all'evenienza, a fornire agli organi di revisione e controllo preposti tutte le informazioni necessarie relative alle attività oggetto della delega.

Successivamente all'approvazione del progetto, non può essere concessa delega se non dietro presentazione di richiesta da parte del soggetto attuatore che dichiara e motiva l'oggettiva impossibilità di richiedere la delega in sede di presentazione del progetto.

Il terzo delegato deve comunque possedere i requisiti scientifici e le competenze richieste dall'attività (bene o servizio) oggetto di delega, da documentare in sede di richiesta dell'autorizzazione e non potrà a sua volta delegare ad altri soggetti l'esecuzione, anche di parte, dell'azione.

E' vietata la delega a cascata in analogia a quanto previsto per gli appalti dalla L. 646/82

Nell'ambito delle attività formative autorizzate, non si considera delega l'affidamento della realizzazione delle attività formative/orientative da parte di un'associazione o consorzio di imprese agli associati o consorziati, ovvero da parte di un'impresa ad altra impresa facente parte dello stesso gruppo(art. 2359 CC).

Resta fermo, comunque, che se tale affidamento riguarda attività formative/orientative non rivolte ai dipendenti delle imprese associate o consorziate, il soggetto affidatario deve essere accreditato secondo quanto previsto dalla delibera G.R. n. 436/2003 e successive modifiche.

Nei casi in cui il soggetto attuatore sia un'impresa che realizza attività formative per i propri dipendenti, questa può affidare la realizzazione dell'intervento ad altro soggetto a condizione che quest'ultimo sia accreditato e si configuri come partner del progetto.

Sia in caso di delega che in caso di affidamento, responsabile a tutti gli effetti dell'attività resta il soggetto attuatore, ovvero quello che riceve il contributo finanziario pubblico

La figura del partner è assimilata a quella del soggetto attuatore, pertanto lo stesso non può essere considerato soggetto terzo né può essere oggetto di delega.

1. CONTABILIZZAZIONE DEI COSTI DELLE SOCIETÀ CONSORZiate ED ASSOCIATE RISPETTO ALL'ASSOCIAZIONE O AL CONSORZIO ATTUATORE DEL PROGETTO

I singoli componenti delle società consorziate ed associate operano a costi reali senza possibilità di ricarichi e sono assoggettati alla rendicontazione delle spese da loro effettuate.

I costi sostenuti dalle società consorziate ed associate devono essere esposti sulla base delle risultanze dei costi effettivi (es. Per il personale busta paga ed oneri sociali aggiuntivi, per le attrezzature e gli immobili di proprietà la quota di ammortamento relativa, età...)

La documentazione dei costi reali sostenuti dai soggetti partner deve essere esibita a cura del titolare del progetto. Per il caso specifico delle spese sostenute a seguito dell'utilizzazione dei dipendenti della struttura associata, il soggetto attuatore dovrà rendicontare i costi reali sostenuti dalla struttura stessa esibendo i giustificativi originali di quest'ultima: cedolini paga, documenti di versamento degli oneri sociali e fiscali, età...

Pertanto in nessun caso le spese per prestazioni rese dal personale dipendente dei soggetti partners del progetto essere considerate spese per personale esterno.

2. PIANO DEI CONTI FSE

B. COSTI DIRETTI

Il Totale della macrovoce B non può essere inferiore al 90% del costo complessivo del progetto meno gli oneri allievi (v.Indicatori di progetto)

B1 PREPARAZIONE INTERVENTO FORMATIVO

B1.2 *Ideazione e progettazione intervento*

Riguarda l'ideazione e la strutturazione dell'architettura del progetto complessivo e non la stesura del formulario. Fatte salve eventuali spese di adattamento (nonché la voce B1.2.1 Preparazione stage), il costo relativo a questa voce di spesa non è ammesso nel caso che la stessa attività sia già stata presentata e finanziata a valere su finanziamenti pubblici o in caso di corsi presentati sul FSE in anni precedenti.

Il Totale della voce B1.2 non può essere superiore al 6% del costo complessivo del progetto meno gli oneri allievi

B1.3 *Informazione e pubblicità*

In questa voce sono previste le spese per la pubblicizzazione dell'intervento formativo così come previsto dal Reg.(CE) 1159/2000. Non sono ammissibili le spese riferite alle attività promozionali svolte dal personale interno o esterno.

B1.4 *Selezione e orientamento dei partecipanti*

I costi connessi alla selezione dei partecipanti ad attività formative sono quelli relativi ad esami selettivi: test psico-attitudinali, visite mediche previste dalla legislazione sociale, costi del personale interno ed esterno per la programmazione, predisposizione ed effettuazione delle prove di selezione.

I costi connessi all'orientamento partecipanti indicati nella macrovoce B1 preparazione sono quelli relativi ad azioni di orientamento finalizzate alla selezione dei partecipanti.

I costi di moduli di orientamento che costituiscano parte integrante del percorso formativo vanno invece ascritti alla macrovoce B2. Vi rientrano, pertanto tutte le tipologie di spese ammissibili (personale, materiale per partecipanti...) che siano strettamente connesse allo svolgimento della specifica azione di orientamento nell'ambito del progetto complessivo.

B1.5 *Elaborazione testi e preparazione materiale*

Sono ammissibili i costi riferiti all'attività intellettuale sostenute per la predisposizione dei testi e delle dispense didattiche, nonché dei materiali necessari per lo svolgimento di esercitazioni pratiche da fornire gratuitamente ai partecipanti nel corso dell'attività formativa. I materiali devono essere di nuova edizione e specificatamente redatti per il corso. Il costo di tali elaborati potrà formare oggetto di rendiconto una sola volta e pertanto non potranno essere esposti a consuntivo qualora il corso venga reiterato se non per il costo di eventuali copie, né potranno essere oggetto di altri finanziamenti pubblici qualunque sia la fonte. Tali circostanze devono essere certificate dal soggetto attuatore. Eventuali aggiornamenti o integrazioni devono essere adeguatamente dimostrati.

Il materiale didattico prodotto dovrà essere consegnato in fase di rendicontazione in formato fruibile, insieme ad una scheda di classificazione che sarà resa disponibile sul Vademecum provinciale.

Massimale di riferimento: per l'elaborazione di materiale didattico e FAD il massimale di riferimento è pari a Euro **42,50**.

Il Totale della macrovoce B1 – “Preparazione” non può essere superiore al 14,0% del costo complessivo del progetto meno gli oneri allievi

B2 REALIZZAZIONE

Il Totale della macrovoce B2 non può essere inferiore al 57,0% del costo complessivo del progetto meno gli oneri allievi

B2.1 Docenti/esperti/interni ed esterni

Tali voci riguardano il personale docente oppure codocente con funzioni di affiancamento per aspetti di natura prevalentemente pratica e applicativa o per l'esercizio di funzioni di sostegno nell'area dell'emarginazione sociale.

Il personale di cui trattasi può appartenere a varie categorie professionali riconducibili, comunque, in due tipologie interni/esterni a seconda del contratto in essere con il soggetto attuatore

Relativamente al personale docente, sia interno che esterno il costo della prestazione deve riguardare solo le ore di effettiva docenza (per i massimali di riferimento si veda la tabella successiva).

B2.2 Tutor

Tale ruolo somma in sé una serie di funzioni di assistenza nei confronti dei partecipanti che possono configurarsi come:

- attività di assistenza didattica;
- collegamento fra docenti e partecipanti, sia per quanto attiene i contenuti formativi che per gli aspetti pratico-logistici;
- assistenza nelle attività di stage.

Massimale di riferimento: Euro **32,00/ora**

B2.3.2 Personale tecnico-professionale

E' riferito a funzioni connesse con l'utilizzo di laboratori e apparecchiature quindi riconducibile ad una figura di tecnico di laboratorio (al quale non possono essere attribuite né funzioni di docenza né funzioni di codocenza).

Massimale di riferimento: Euro **26,50/ora**

B2.4.1 Retribuzione oneri agli occupati

Questa voce è ammissibile solo ed unicamente come quota di cofinanziamento nella misura D1. Per i lavoratori dipendenti è ammissibile il costo della retribuzione comprensiva degli oneri sociali riflessi come previsto dai CCNL e/o aziendali per le ore durante le quali i lavoratori partecipano alla formazione. Per i partecipanti occupati con contratto di lavoro atipico il costo orario deve essere contabilizzabile sul piano finanziario.

- Per quanto attiene la figura dell'imprenditore impegnato nell'attività formativa in qualità di partecipante, è ammesso un costo non superiore a Euro **42,00 orari** per le ore durante le quali essi effettivamente partecipano alla formazioni. Per le modalità di calcolo si rimanda alla DGR 870/2003 punto 4.8.1

Non è ammesso alcun costo relativo alla mancata produzione e l'ammissibilità della spesa relativa all'imprenditore in qualità di discente è configurabile solo come cofinanziamento privato.

- Misure di sostegno finanziarie legate ad indennità di sussidio o di presenza non sono ammesse tranne che per la misura B1 sempre e per la misura E1 purché richieste ed esplicitamente concesse dalla Regione Toscana caso per caso.

Spese di viaggio, vitto, alloggio allievi

Le spese di viaggio non sono di norma riconosciute

- Sono ammissibili, solo ed esclusivamente, le spese di viaggio inerenti ad azioni che prevedono la presenza in sede diversa da quella indicata come sede del corso. Devono essere usati i mezzi pubblici.
- E' ammissibile per l'intero il costo imputabile ai trasporti speciali richiesti dai portatori di handicap: se non eccezionale la spesa deve essere rappresentata e approvata in sede di progettazione.
- Sono ammissibili le spese riferite ai costi dei buoni pasto o tickets presso esercizi convenzionati nel caso in cui l'attività formativa richieda la presenza degli allievi anche pomeridiana o comunque superiore alle sei ore giornaliere.
Massimale di riferimento: Euro 7,00 / die
- Sono ammissibili le spese di residenzialità qualora l'azione preveda la presenza continuata in sede diversa da quella indicata come sede del progetto.
Massimali di riferimento: Euro 38,00 / die

B2.5 Spese per esami finali

L'importo delle indennità spettanti ai componenti le commissioni d'esame è proporzionale al numero dei candidati, alla complessità delle prove e al tipo di formazione erogata e quindi al livello europeo di qualificazione.

<i>Formazione I e II Livello</i>	Euro	64,00
<i>Formazione III e IV Livello</i>	Euro	90,00
<i>Formazione IV Livello</i>	Euro	117,00
<i>Sino a 15 allievi</i>	Euro	37,00
<i>Oltre 15 allievi</i>	Euro	53,00

B2.6 Materiali

- Materiale didattico ad uso collettivo: spese per l'acquisto di materiale didattico in dotazione collettiva (testi, software, video cassette, lavagne ecc.)
- Materiale didattico ad uso individuale: spese per l'acquisto di materiali che alla fine del corso rimangono in dotazione dell'allievo (dispense, libri, penne..)
- Indumenti protettivi: detto costo non è ammissibile se la formazione pratica comporta partecipazione alla produzione

B3 DIFFUSIONE RISULTATI

In questa voce sono compresi i costi riferiti all'attività di diffusione dei risultati del progetto, quali pubblicazioni, reports, studi ecc.(per questi costi valgono i massimali di riferimento previsti per il personale interno/esterno)

Il totale della categoria B.3 non può essere superiore al 5% del totale del progetto meno gli oneri degli allievi

B4 DIREZIONE PROGETTO E VALUTAZIONE

Direzione di progetto/corso

In questa voce sono compresi i costi riferiti alle funzioni di controllo delle attività previste dal progetto (stages compresi) e di verifica periodica dei risultati

Coordinamento di progetto

Si tratta di una funzione di coordinamento didattico, di supporto alla direzione di progetto.

Indirizzo Tecnico Scientifico

Previsto esclusivamente nei percorsi IFTS o in progetti articolati e particolarmente complessi.

C COSTI AMMINISTRATIVI E GENERALI

Il Totale della voce C non può essere superiore al 10,0% del costo complessivo del progetto meno gli oneri allievi

- 1. Attrezzature** (Art.4.12.1 DGR 870/2003) - sono ammissibili i costi riferiti alle seguenti voci:
 - Locazione
 - Leasing:
 - Ammortamento
 - Manutenzione
 - Assicurazione
- 2. Locali** (Art.4.12.2 DGR 870/2003) - sono ammissibili i costi riferiti alle seguenti voci:
 - Canoni di locazione
 - Ammortamento
 - Manutenzione ordinaria
- 3. Servizi finanziari e legali**
 - stipula di garanzia fideiussoria;
 - spese notarili connesse alla costituzione di eventuali ATS/ATI richieste dal bando, consistenti in:
 - (a) onorario notarile per autentica di firma
 - (b) imposte di bollo

Per quanto non espressamente indicato e per le modalità di determinazione dei costi si rimanda alla 870/2003 e ss.mm.

COSTI RELATIVI AL PERSONALE

Criteri generali relativi all'ammissibilità dei costi del personale

Il personale impiegato nelle attività può appartenere a varie categorie professionali (liberi professionisti, dipendenti enti pubblici e di formazione, tecnici di aziende, docenti universitari, dirigenti della P.A., titolari di imprese, ecc.) riconducibili, comunque, in due tipologie a seconda che siano interni o esterni. al soggetto attuatore.

Più precisamente la distinzione è fra soggetti legati al soggetto attuatore nell'ambito di un rapporto di lavoro (lavoratori dipendenti) oppure nell'ambito di una collaborazione che può configurarsi come prestazione professionale a carattere occasionale o continuativa.

➤ **risorse umane interne**

Il costo del lavoro viene computato con riferimento alla retribuzione che il dipendente percepisce in base ai limiti contrattuali del CCNL ed eventuali accordi contrattuali aziendali o interaziendali più favorevoli o specifiche norme di legge.

Il compenso orario corrisposto al personale interno non può comunque superare i limiti massimi previsti per il personale esterno (v. massimali di riferimento nei singoli paragrafi).

Per il metodo di calcolo si rimanda alla DGR 870/2003.

In caso di ATI/ATS i dipendenti di tutti i soggetti attuatori rientrano tra il personale interno.

In nessun caso sono ammessi compensi forfettari.

➤ **risorse umane esterne**

Si tratta di personale esterno legato all'ente da una prestazione lavorativa riconducibile al contratto d'opera o da una lettera di incarico, controfirmata per accettazione, nella quale siano chiaramente indicati: la natura della prestazione professionale, il periodo in cui deve essere effettuata, la durata in ore, il corrispettivo orario, la data. I massimali indicati per il personale esterno sono onnicomprensivi degli oneri fiscali e previdenziali ed al netto di IVA (se dovuta).

Criteria di ammissibilità dei costi relativi alle prestazioni rese dal personale esterno impegnato nelle attività

Le tipologie di funzioni che tale personale può svolgere sono:

1. Docenza, codocenza, direzione, progettazione

Le tipologie professionali relative alle figure che svolgono funzioni di docenza e di direzione sono articolate in tre fasce di livello che prevedono massimali di costo differenziati, sulla base di esperienza professionale, settore di esperienza (10 anni per i senior, 3 anni per junior), titolo di studio.

Fascia A: docenti, direttori di attività e di progetto, progettisti

Rientrano in questa fascia

- *docenti universitari di ruolo (ordinari, associati), ricercatori senior (dirigenti di ricerca, primi ricercatori).*
- *dirigenti di azienda; imprenditori, esperti di settore senior (con esperienza professionale almeno decennale nel profilo o categoria di riferimento).*
- *professionisti; esperti senior di orientamento, di formazione (iniziale e continua) e di didattica (con esperienza professionale almeno decennale nel profilo o categoria di riferimento).*

Fascia B: docenti, codocenti, direttori e codirettori di attività e di progetto.

Rientrano in questa fascia:

- *ricercatori universitari (primo livello); ricercatori junior (con esperienza almeno triennale di conduzione o gestione progetti nel settore d'interesse).*
- *professionisti, esperti di settore junior (con esperienza almeno triennale di conduzione o gestione di progetti nel settore d'interesse).*
- *professionisti, esperti junior di orientamento, di formazione (iniziale e continua) e di didattica con esperienza almeno triennale di docenza, conduzione o gestione di progetti nel settore d'interesse.*

Fascia C: codocenti

Rientrano in questa fascia assistenti tecnici (laureati o diplomati) con competenza ed esperienza professionale almeno biennale nel settore.

2. Personale non docente

L'utilizzo del personale non docente, intendendo per tale quel personale che svolge attività di supporto, a tempo pieno o a tempo parziale, all'attività finanziata, deve essere rapportato alle effettive esigenze ed alla durata dell'attività stessa.

In tale categoria di personale è compreso il personale amministrativo e il personale tecnico-professionale.

Nel personale amministrativo è compreso il personale di amministrazione e segreteria nonché quello ausiliario (commesso, custode, ecc.).

La tenuta della contabilità e la cura di ogni altro aspetto amministrativo connesso deve essere assicurata dal soggetto attuatore con ricorso a personale interno o esterno.

Le funzioni amministrative per attività di formazione di breve durata possono essere svolte dal personale interno che abbia già incarico (direttore, tutor, docenti) fermo restando che in questo caso non sarà previsto alcun compenso aggiuntivo a meno che tale compito comporti un impegno orario supplementare.

Nel caso in cui il soggetto attuatore non abbia una struttura amministrativa adeguata per assolvere tali funzioni può ricorrere a collaborazioni esterne che comunque devono essere espressamente previste nel progetto di fattibilità approvato dall'Amministrazione competente, come, del resto, tutte le altre collaborazioni esterne.

Per le modalità di calcolo del personale non docente si rimanda direttamente alla DGR 870/2003 e ss.mm.

Nel caso in cui il personale amministrativo/tecnico-professionale operi contemporaneamente su più attività finanziate il costo deve essere ripartito pro-quota sulle stesse.

3. Massimali di spesa

Con riferimento alle tipologie di funzioni sopra indicate, si indicano di seguito i relativi massimali di spesa previsti per la retribuzione del personale esterno impegnato in tali funzioni. Tali massimali sono da considerarsi al netto di IVA, di eventuali altri oneri aziendali se previsti nel caso di contratti di lavoro atipico e a lordo IRPEF.

Tipologia	Funzioni	fascia	Importo massimo (in euro)
1)	Docenza, codocenza, direzione, coordinamento	A	90,00/ora
		B	61,00/ora
		C	48,00/ora
2)	Tutoring	unica	32,00/ora
3)	Coordinamento	unica	53,00/ora
4)	Personale amministrativo e personale tecnico-professionale	unica	26,50/ora
5)	Consulenza specialistica	unica	320,00/giorno
6)	Preparazione materiale didattico e materiale FAD	unica	42,50/ora

I costi afferenti alla fascia A sono legittimati solo in caso di interventi di elevata complessità ed innovatività. In caso di incongruenze, per la determinazione della fascia, faranno fede le caratteristiche intrinseche dell'intervento previsto.

4. Massimali ore

Numero massimo ore ammissibili per specifiche figure professionali:

Tutoraggio

max 50% totale ore intervento formativo

Direzione/coordinamento max 50% totale ore intervento Formativo

N.B. Le figure sopra richiamate, ad esclusione del personale amministrativo, sono incompatibili con la figura del partecipante all'attività formativa.

Si precisa inoltre che all'interno di ogni singolo progetto è da evitarsi il fenomeno della cosiddetta **moltiplicazione di incarichi**, ovverosia le singole persone fisiche non possono assumere più ruoli contemporaneamente (es. secondo i casi, docenti, tutor, direttore, coordinatore età...) con conseguenti sovrapposizioni di figure e lievitazioni dei costi imputati al progetto.

Ad ogni incarico deve, infatti, corrispondere un mansionario specifico e retribuito.

INDICATORI DI PROGETTO

Ai fini dell'ammissibilità delle spese, la scheda di preventivo dei costi di progetto deve rispettare i seguenti limiti percentuali

COSTI DIRETTI (B.1 + B.2 + B.3 + B.4)	min	90,0% del totale del preventivo
COSTI AMMINISTRATIVI GENERALI (C)	max	10,0% del totale del preventivo

Nell'ambito dei COSTI DIRETTI, sono individuati i seguenti limiti percentuali

PREPARAZIONE (Macrovoce B.1)	max	14,0% del costo del progetto
IDEAZIONE E PROGETTAZIONE (B1.2)	max	6,0% del costo del progetto
REALIZZAZIONE (Macrovoce B.2)	min	57,0% del costo del progetto
DIFFUSIONE (Macrovoce B.3)	max	5,0% del costo del progetto
DIREZIONE PROGETTO E VALUTAZIONE (Macrovoce B.4)	max	14,0% del costo del progetto

Le percentuali massime e minime di spesa sopra indicate sono da calcolare sulla base del costo del progetto al netto della voce di spesa B.2.4.1. "Retribuzione oneri agli occupati" nonché delle voci B.2.4.2, B.2.4.4, B.2.4.5, B.2.4.6 e B.2.4.7".

Eventuali scostamenti in aumento rispetto ai limiti massimi sopra indicati devono essere richiesti dal soggetto attuatore in fase di presentazione del progetto esplicitandone le motivazioni.

L'Amministrazione competente in fase di valutazione del progetto ha la facoltà, valutate tali richieste, di approvare il preventivo con gli scostamenti richiesti

I costi indicati nel riepilogo finanziario di progetto così come approvato dall'Amministrazione competente costituiscono il tetto massimo di spesa riconoscibile.

Oltre ai parametri, il soggetto attuatore deve attenersi anche ai cosiddetti " indicatori di progetto " di tipo referenziale che per misura vengono di seguito indicati, salvo diversa indicazione sull'Allegato A del Bando riferita a specifica azione o misura:

Indicatore ora/corso (al netto delle ore di stage e di FAD)

- | | |
|------------------------|--------------------|
| ➤ Misura C2/01 e C2/02 | <i>Euro 150,00</i> |
| ➤ Misura C2/03 | <i>Euro 170,00</i> |

Massimale per progetto: vedi [Progetti annuali e importi massimi](#).

A parità di punteggio, saranno privilegiati i progetti che presentano un miglior indicatore di efficienza.

VARIAZIONI DEL PIANO FINANZIARIO

Variazioni di spesa nell'ambito del PED approvato

Eventuali variazioni all'interno del PED approvato devono rispettare i seguenti principi:

- a) qualsiasi variazione deve rispettare i limiti percentuali massimi e minimi sopra indicati;
- b) in corso di svolgimento del progetto sono ammissibili, previa comunicazione all'Amministrazione competente, e fatta salva la condizione di cui al precedente punto a), variazioni di voci di spesa, qualora per esse non sia stato previsto nel PED presentato ed approvato il raggiungimento della soglia percentuale massima di spesa;
- c) in caso di progetti multimisura, qualsiasi variazione deve comunque rispettare il vincolo della separatezza tra Misure diverse, oltre ai vincoli indicati ai precedenti punti a) e b).

Le variazioni devono essere inserite dal soggetto attuatore nel Db FSE.

Qualora il progetto subisca variazioni di costo totale in diminuzione rispetto a quanto approvato, la rendicontazione delle spese dovrà comunque garantire il rispetto dei limiti percentuali sopra indicati.

NOTE GENERALI RIGUARDANTI L'IVA

Disposizioni IVA sui finanziamenti erogati dalla Pubblica Amministrazione

Per quanto riguarda la posizione IVA delle somme erogate dalla Pubblica Amministrazione, non vi è, in sostanza, alcuna corrispettività tra le attività poste in essere dall'ente beneficiario per l'attuazione del progetto, ed i contributi ricevuti.

Pertanto, le somme erogate non si pongono in un rapporto sinallagmatico fra Amministrazione erogante e soggetto beneficiario ed hanno, invece, natura di movimentazioni finanziarie previste dall'articolo 2, terzo comma, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972. Le medesime, conseguentemente, per la carenza del presupposto oggettivo, sono fuori del campo di applicazione dell'Iva.

L'eventuale passaggio di fondi dal capofila agli associati, qualora il soggetto beneficiario sia una ATS o una ATI, costituirà una mera movimentazione finanziaria non soggetta ad Iva ai sensi dell'art.2, terzo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica n.633 del 1972.

NOTE GENERALI RIGUARDANTI LA FAD

In connessione con quanto auspicato dalla CE nell'ambito del "Piano d'azione eLearning" (COM (2001)172) gli Operatori potranno progettare azioni formative che prevedano anche formazione a distanza (FAD).

La FAD deve essere erogata e fruita on line: il percorso viene fruito per via telematica e avviene tramite collegamento telefonico di due o più unità di elaborazione. Le disposizioni che seguono

costituiscono i presupposti per la predisposizione di una progetto FAD indispensabili ai fini dell'ammissibilità:

- disporre di una struttura di appoggio che consenta una sistematica, continua ed efficiente interazione a distanza;
- prevedere presenza, sostegno e supervisione di metodologie con funzioni di docenti, esperti e di tutor (presenti presso la struttura di supporto per il totale delle ore corsuali);
- prevedere un sistema di valutazione ed autovalutazione dei risultati conseguiti;

I soggetti che presentano progetti di formazione a distanza devono possedere o indicare le attrezzature utilizzate per la parte di progetto comprendente la FAD.

Il numero ore FAD sono escluse dal conteggio per la definizione del parametro ora/corso.

Tutti i prodotti multimediali e cartacei prodotti dal Progetto e destinati alla diffusione dovranno uniformarsi agli standard adottati dal Progetto TRIO e dalle collane "Formazione, Educazione, Lavoro" della Regione Toscana.

I materiali multimediali online di cui si vorrà rendere possibile l'uso attraverso il meccanismo di gestione della teleformazione adottato dalla Didateca Centrale di TRIO dovranno essere progettati e inseriti nel sistema seguendo le specifiche fornite dal soggetto gestore della Didateca.

Il Progetto potrà prevedere l'utilizzo delle infrastrutture predisposte da TRIO e in particolare i Poli di teleformazione distribuiti sul territorio regionale.

Non sono ammissibili a finanziamento spese relative alla realizzazione di specifiche piattaforme e siti Web per l'erogazione di prodotti formativi in Fad.

Qualora il progetto presentato e finanziato preveda la produzione di materiali e questi non vengano effettivamente resi disponibili alla Regione e/o non risultino fruibili nell'ambito del progetto TRIO, i relativi costi di produzione sostenuti e approvati non saranno riconosciuti come ammissibili a finanziamento e quindi non verrà erogato il relativo finanziamento.

Si ricorda che la normativa riguardante specificatamente la FaD è contenuta nella Circolare Ministero del Lavoro n.43/99 del 8/6/99, in particolare:

"Le attività FaD individuale svolte su pacchetti didattici appositamente sviluppati, saranno autocertificate dall'allievo ai sensi della legge 15/68 e successive integrazioni, su moduli predisposti e vidimati dall'Ente erogatore del servizio FaD in cui siano riportati: gli elementi indicativi dell'attività, il titolo del pacchetto didattico oggetto della formazione, la sua durata media convenzionale espressa in ore, le date d'inizio e di completamento dell'attività di apprendimento di ciascun modulo didattico, a cui andranno allegate le prove di verifica dell'apprendimento tramite FaD".

Si richiede inoltre la stampa dei report automatici prodotti dai sistemi informativi e di comunicazione per ciascun utente.

"Le attività d'insegnamento e di tutoraggio a distanza svolte individualmente, saranno documentate attraverso appositi moduli o registri (agenda di lavoro), predisposti e vidimati dall'Ente erogatore, che docenti e tutor compileranno e controfirmeranno giornalmente, indicando: luogo, orari, contenuto della prestazione ed i nominativi degli allievi contattati"

Si richiede inoltre la fornitura dei diari di bordo, in particolare gli elaborati, in ordine cronologico, svolti durante l'attività formativa parte di ciascun utente.